



Regione del Veneto



Lentiai

P.A.T.I.



Provincia di Belluno



Mel


Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

Elaborato

b

3

NORME DI ATTUAZIONE



Progettisti:

Dott. Arch. Alberto Lazzaretti
Dott. Urb. Gianluca Malaspina

Gruppo di lavoro:

Dott. For. Ivano Caviola
Dott. Geol. Armando Comin
Dott. Agr. Gianni Serrajiotto
Dott. Ing. Pietro Spinato

Co-Progettazione:

Regione del Veneto
Provincia di Belluno

Sindaci dei Comuni:

Lentiai Armando Vello
Mel Stefano Cesa

Coordinatore Generale:

Geom. Silvano Venturin

Redatto: 2008 - 2013

Adottato: 28.01.2014

Approvato: 2016



L PROGETTI
architettura urbanistica
di LAZZARETTI arch. Alberto

via Catullo, 6 - 32100 BELLUNO Tel. 0437.27116 Fax 0437.298112



Sommarario

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
TITOLO I – CONTENUTI DEL P.A.T.I.	6
Art. 1 - Finalità e obiettivi generali del P.A.T.I.	6
Art. 2 - Contenuti e campo di applicazione del P.A.T.I.	6
Art. 3 - Elaborati costitutivi e articolazione del P.A.T.I.	6
Art. 4 - Articolazione delle Norme di Attuazione	8
Art. 5 - Obiettivi generali dei principali sistemi dell'assetto del territorio	8
Art. 6 - Definizione degli ambiti di assetto del territorio	9
Art. 7 - Efficacia del P.A.T.I. e disposizioni specifiche	9
Art. 8 - Riferimenti legislativi e rapporti con la pianificazione sovraordinata	9
TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.A.T.I.	10
Art. 9 – Attuazione	10
Art. 10 - Accordi tra soggetti pubblici e privati	11
Art. 10 bis - Accordi di programma	13
Art. 11 - Perequazione urbanistica	13
Art. 12 - Credito Edilizio	15
Art. 13 - Compensazione urbanistica	16
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO	17
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO	17
CAPO I – I VINCOLI E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	17
Art. 14 - Generalità	17
Art. 15 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e paesaggio	17
Art. 16 - Territori coperti da foreste e boschi	19
Art. 16 bis – Terreni soggetti ad usi civici di cui alla L-1766/1927, L.R. 31/1994, D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. h)	19
Art. 17 - Zone di interesse archeologico	20
Art. 18 - Vincolo monumentale	21
Art. 19 - Aree di notevole interesse pubblico	22
Art. 20 - Ville venete	22
Art. 21 - Siti di Interesse Comunitario: IT3230088 «Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba » e IT3240003 «Monte Cesen »	23
Art. 22 - Zone di Protezione Speciale: IT3230032 «Lago di Busche – Vincheto di Cellarda – Fontane» e IT3240024 «Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle »	23
Vincoli derivanti dalla Pianificazione di livello superiore.....	24
Art. 23 - Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267 /1923	24
Art. 24 bis - Ambiti naturalistici di livello regionale	24
Art. 24 ter - Zone umide	24
Art. 25 - Aree di attenzione idraulica e geologica in riferimento al P.A.I.	25
Art. 26 - Aree a rischio geologico e aree in relazione alla pericolosità da valanga in riferimento al P.A.I.	25
Art. 27 - Vincolo sismico secondo il D.P.C.M. n. 3274/2003	25
Altri vincoli	25
Art. 28 - Rispetto stradale.....	25
Art. 29 - Rispetto cimiteriale	26
Art. 30 - Rispetto elettrodotti.....	26
Art. 31 - Salvaguardia pozzi e sorgenti	28
Art. 32 - Zone di tutela relativa all'idrografia principale	28
Art. 33 - Allevamenti zootecnici intensivi	29
Art. 34 - Impianti radio base per telecomunicazioni ad uso pubblico	30
Art. 35 - Depuratori e vasche Imhoff	30
CAPO II – INVARIANTI	32
Invarianti di natura geologica	32
Art. 36 - Forre e geositi.....	32
Invarianti di natura paesaggistica	32



Art. 37 - Ambiti territoriali di importanza paesaggistica	32
Art. 38 - Contesti figurativi	33
Art. 39 - Rete dei sentieri e dei percorsi	34
Art. 40 - Alberi monumentali	34
Art. 41 - Coni visuali	35
Invarianti di natura ecologica - ambientale	36
Art. 42 - Rete ecologica e ambientale	36
Art. 43 - Ambito del greto del Piave	36
Art. 44 - Ambito di versante, dei torrenti prealpini e dei prati sub-pianeggianti	37
Art. 45 - Ambito del crinale prealpino	38
Art. 46 - Aree nucleo	39
Art. 47 - Corridoi ecologici principali e secondari	39
Art. 48 - Nodi locali – biotopi	40
Art. 49 - Corridoi faunistici e Varchi	41
Invarianti di natura agricolo produttiva	42
Art. 49 bis - Terreni e pascoli presso le malghe	42
Invarianti di natura storico-monumentale	43
Art. 50 - Invarianti di natura storico-monumentale	43
Art. 51 - Centri storici	43
Art. 52 - Elementi puntuali significativi	45
CAPO III– FRAGILITA'	46
Art. 53 - Compatibilità geologica	46
Art. 54 - Area idonea	47
Art. 55 - Area idonea a condizione	48
Art. 56 - Area non idonea	50
Art. 57 - Aree soggette a dissesto idrogeologico	50
Art. 57 bis - Siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi	51
Art. 57 ter - Aree del PAI con classe di pericolosità e le zone di attenzione	51
CAPO IV– TRASFORMABILITA' E AZIONI STRATEGICHE DEL P.A.T.I.	53
Art. 58 - Generalità	53
Art. 59 - Aree di urbanizzazione consolidata	54
Art. 60 - Edificazione diffusa	54
Art. 61 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana	56
Art. 62 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	58
Art. 63 - Limiti fisici alla nuova edificazione	59
Art. 64 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e/o produttivo	59
Art. 65 - Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive	61
Art. 65 bis – Precisazioni sulle espansioni 15 e 16 inserite nell'ATO B.3 (Comune di Lentiai)	61
Art. 66 - Sportello unico per le attività produttive	63
Art. 67 - Attività produttive in zona impropria	63
Art. 68 - Edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici	64
Art. 69 - Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza e per il potenziamento delle funzioni turistico-ricettive - Esistenti e di progetto	65
Art. 70 - Ambito per il Progetto del fiume Piave	66
Art. 71 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo	67
Art. 71 bis- Opere di mitigazione a salvaguardia degli abitati di Ronchena-Villapiana (ATO B.3 espansioni 2, 3, 7, 11, 12)	68
Art. 72 - Viabilità di progetto di rilevanza strategica	68
Art. 72 bis – Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma	69
TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	71
Art. 73 Parametri e limiti per gli Ambiti Territoriali Omogenei	71
Art. 74 Superficie Agricola trasformabile	72
Art. 74 bis – Note sulla pianificazione urbanistica in rapporto alla normativa in materia di Protezione Civile	73
Art. 75 Disciplina per ogni singola sub ATO	74
ATO A.1. Ambito ambientale fluviale	74



<i>Greto del fiume Piave</i>	74
1. Descrizione	74
2. Dimensionamento	75
ATO A.2. Ambito ambientale fluviale	76
<i>Territorio a nord di Farra e il greto del fiume Piave</i>	76
1. Descrizione	76
2. Dimensionamento	77
ATO A.3. Ambito ambientale fluviale	78
<i>Territorio compreso tra Nave e Bardies</i>	78
1. Descrizione	78
2. Dimensionamento	79
ATO B.1. Ambito insediativo di fondovalle	80
<i>Località: Mel, Pagogna, Farra, Gus e Marcador</i>	80
1. Descrizione	80
2. Dimensionamento	81
ATO B.2 Ambito insediativo di fondovalle	82
<i>Località: Campo San Piero, Bardies</i>	82
1. Descrizione	82
2. Dimensionamento	83
ATO C.1. Ambito paesaggistico collinare	84
<i>Località: Zottier, Pellegai e Samprognò</i>	84
ATO C.2 Ambito paesaggistico collinare	86
<i>Località: Conzago, Campo e Carve</i>	86
ATO C.3. Ambito paesaggistico collinare	88
<i>Località: Tallandino, Tiago e Villa di Villa</i>	88
ATO D.1. Ambito ambientale montano	90
<i>Località: territorio a nord del Comune di Cison di Valmarino, Passo San Boldo</i>	90
ATO D.2. Ambito ambientale montano	92
<i>Località: Praderadego, Rifugio Boz, Cordellon</i>	92
ATO A.4 Ambito ambientale fluviale	94
<i>Territorio a nord di Lentiai e Cesana</i>	94
ATO A.5 Ambito ambientale fluviale	96
<i>Territorio compreso tra il fiume Piave e la Strada Provinciale 1 Bis</i>	96
ATO B.3 Ambito insediativo di fondovalle	98
<i>Località: Lentiai, Villapiana e Ronchena</i>	98
ATO C.4. Ambito paesaggistico collinare	100
<i>Località: Stabie, Canai e Colderù</i>	100
ATO C.5 Ambito paesaggistico collinare	102
<i>Località: Marzai</i>	102
ATO D.3 Ambito ambientale montano	104
<i>Territorio compreso tra il fiume Piave e il comune di Mel</i>	104
PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI	106
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	106
Art. 76 - Norme transitorie	106
Art. 77 – Entrata in vigore del PATI ed efficacia del P.R.G. previgente	106
Art. 78 - Misure di salvaguardia	107
Art. 79 - Varianti al P.A.T.I.	107
Art. 80 - Successive disposizioni legislative	107
Art. 81 – Piano di monitoraggio	108
Art. 82 – Prescrizioni per la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS.	109
Art. 82 bis – Prescrizioni per la valutazione dell’incidenza per i progetti e gli interventi facenti riferimento a specifici articoli delle Norme	109
Art. 83 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano.	110



Art. 84 – Previsioni del PTRC e del PTCP 110



COMUNE DI LENTIAI



COMUNE DI MEL

NORME DI ATTUAZIONE
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale





PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I – CONTENUTI DEL P.A.T.I.

Art. 1 - Finalità e obiettivi generali del P.A.T.I.

1. In coerenza con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 aprile 2004, n° 11 e s.m. (d'ora in poi "L.R. 11"), finalità del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (d'ora in poi "P.A.T.I.") sono:
 - a) la promozione dello sviluppo sostenibile e durevole, dell'efficienza ambientale, della competitività e della riqualificazione territoriale, della razionale disciplina dell'assetto del territorio e dell'uso del suolo;
 - b) la tutela delle identità storico-culturali e del paesaggio rurale;
 - c) l'utilizzo di nuove risorse, secondo i principi di salvaguardia e di valorizzazione del territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 11, il P.A.T.I. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio e individua le specifiche vocazioni e le invarianti, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale.
3. Il P.A.T.I. è conformato al metodo del confronto e della concertazione, in relazione all'articolo 5 della L.R. 11, ed è progettato con procedura di pianificazione concertata fra Provincia e Comuni.

Art. 2 - Contenuti e campo di applicazione del P.A.T.I.

1. Il presente strumento di pianificazione costituisce il P.A.T.I. - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale - dei comuni di Lentia e di Mel ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11.
2. Il campo d'applicazione del P.A.T.I. è costituito dall'intero territorio dei comuni di cui al precedente comma, così come individuato nelle tavole di progetto di cui alla lettera c del successivo articolo 3.
3. Le presenti norme recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore e definiscono le direttive, prescrizioni e vincoli per la redazione del Piano degli Interventi, dei Piani Urbanistici Attuativi e di tutti gli interventi edilizi.
4. Le presenti norme delimitano le scelte strategiche e disciplinano l'assetto del territorio come definito dal P.A.T.I., individuando le specifiche vocazioni territoriali, nonché le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze delle comunità locali.

Art. 3 - Elaborati costitutivi e articolazione del P.A.T.I.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del P.A.T.I. i seguenti elaborati:
 - a) ELABORATI CONOSCITIVI
INFORMATICI
 - Un DVD contenente la banca dati alfa-numerica/vettoriale e le basi informative di cui all'art.10 della L.R. 11. Dette basi e banche dati costituiscono il sistema integrato di informazioni finalizzate alla conoscenza degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.



GRAFICI

Elaborati grafici di **Analisi**, redatti alla scala 1:10.000:

- Tav. 1.1 e Tav.1.2 Carta litologica;
- Tav. 2.1 e Tav. 2.2 Carta idrogeologica;
- Tav. 3.1 e Tav. 3.2 Carta geomorfologica;
- Tav. 4.1 e Tav. 4.2 Carta di uso del suolo;
- Tav. 5.1 e Tav. 5.2 Carta della superficie agricola utilizzata
- Tav. 6.1 e Tav. 6.2 Carta della classificazione agronomica dei suoli.
- Tav. 7.1 e Tav. 7.2 Carta degli elementi produttivi strutturali.
- Tav. 8.1 e Tav. 8.2 Carta delle superfici spandimento liquami.

b) ELABORATI PROGETTUALI E DI VALUTAZIONE

- b1 Relazione di progetto:
Espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del P.A.T.I.;
- b2 Relazione sintetica:
Permette l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T.I. in relazione alle diverse tematiche affrontate;
- b3 Norme Tecniche:
Definiscono le direttive, le prescrizioni e i vincoli in correlazione con le indicazioni cartografiche;
- b4 Studio geologico;
- b5 Studio agronomico;
- b6 Studio di Compatibilità Idraulica;
- b6.1 Studio di Compatibilità Idraulica con specifico riferimento a due aree particolari in ATO B sub 3 e alle aree soggette a ristagno a bassa permeabilità (integrazione);
- b6.1.1 – Carta della pericolosità idraulica;
- b6.1.2 – Carta della pericolosità idraulica;
- b7 Studio di Compatibilità Sismica;
- b8 Valutazione di Incidenza Ambientale;
- b9 Rapporto Ambientale.

c) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

Elaborati grafici di **Progetto**, redatti alla scala 1:10.000:

- Tav. 1.1 e Tav. 1.2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Tav. 2.1 e Tav. 2.2 Carta delle invarianti;
- Tav. 3.1 e Tav. 3.2 Carta delle fragilità;
- Tav. 4.1 e Tav. 4.2 Carta della trasformabilità: azioni strategiche, valori e tutele.



Art. 4 - Articolazione delle Norme di Attuazione

1. Le presenti Norme di Attuazione sono articolate in «direttive», «prescrizioni» e «vincoli» in correlazione con le indicazioni cartografiche.
2. Le direttive rappresentano le indicazioni che lo strumento di livello inferiore è tenuto a sviluppare predisponendo gli approfondimenti richiesti e/o informando il progetto ai criteri richiesti e sono recepite in sede di definizione dei contenuti del Piano degli Interventi (P.I.).
3. Le prescrizioni e i vincoli sono norme immediatamente prevalenti e assumono efficacia con esito immediato nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
4. I vincoli del P.A.T.I. sono:
 - a. conseguenti a Direttive Comunitarie e a Leggi dello Stato e della Regione;
 - b. derivanti dalla Pianificazione sovraordinata e dai Piani di Settore;
 - c. propri del P.A.T.I.
5. I vincoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 sono efficaci con effetto immediato.
6. I vincoli di cui alla lettera c) del precedente comma 4 diventano efficaci con l'entrata in vigore del P.A.T.I.; dall'adozione del P.A.T.I. si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della L.R. 11/2004.

Art. 5 - Obiettivi generali dei principali sistemi dell'assetto del territorio

1. Per la definizione degli obiettivi generali e delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T.I. identifica i principali sistemi che strutturano e caratterizzano il territorio:
 - il sistema ambientale e paesaggistico;
 - il sistema insediativo, storico e della contemporaneità;
 - il sistema relazionale.
2. Per ciascun sistema il P.A.T.I. individua i principali elementi costitutivi e ne specifica le scelte progettuali definendo:
 - a) I vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore, specificati nella Tav. 1 di progetto.
 - b) Le invarianti, costituite da elementi fisici o strategici indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del P.A.T.I., sono indicate nella Tav. 2 di progetto.
 - c) Le fragilità, costituite da elementi caratterizzati da una soglia di rischio, rispetto agli insediamenti e all'ambiente; le aree ricadenti nelle aree di fragilità sono trasformabili nei limiti stabiliti dal P.A.T.I. e ulteriormente precisati dal P.I.. Le Fragilità sono indicate nella Tav. 3 di progetto.
 - d) Le azioni strategiche, indicate nella Tav. 4 di progetto, si applicano ad elementi le cui condizioni di trasformazione/attuazione sono definite dal P.A.T.I. e ulteriormente precisate dal P.I.
 - e) Le azioni di tutela, si applicano ad elementi la cui salvaguardia concorre al raggiungimento degli obiettivi di P.A.T.I. e sono indicate nella Tav. 4 di progetto.



Art. 6 - Definizione degli ambiti di assetto del territorio...

...omissis.

Art. 7 - Efficacia del P.A.T.I. e disposizioni specifiche

1. Il P.A.T.I., che è uno strumento di indirizzo e coordinamento, non produce effetti conformativi della proprietà per le parti non oggetto di vincolo.
2. Il P.A.T.I., redatto sulla base di previsioni decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.
3. Le seguenti disposizioni normative e cartografiche del P.A.T.I. con contenuto intercomunale, potranno essere modificate solo con la stessa procedura di formazione del P.A.T.I., ai sensi del comma 5 dell'art. 16 della L.R. 11:
 - a) scelte strategiche di rilevanza sovra comunale come la viabilità di progetto di rilevanza strategica, di cui al successivo articolo 72;
 - b) la disciplina urbanistica, il dimensionamento del P.A.T.I., standard urbanistici e limiti di flessibilità per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo, di cui al successivo articolo 73;
 - c) ricalcolo e utilizzo della SAU di cui all'articolo 74 delle presenti NT.

Art. 8 - Riferimenti legislativi e rapporti con la pianificazione sovraordinata

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti N.d.A. si applicano le disposizioni della legislazione regionale e statale, nonché le direttive, le prescrizioni e i vincoli contenuti nei piani di livello superiore.
2. Il quadro normativo sovraordinato prevale in caso di contrasto con le norme e le previsioni del P.A.T.I.



TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.A.T.I.

Art. 9 – Attuazione

1. Il P.A.T.I. si articola in 4 ATO, a loro volta articolati in 16 (sedici) sub ATO, secondo i criteri del precedente art. 6 e si attua mediante il P.I., secondo gli indirizzi della PARTE SECONDA delle presenti Norme di Attuazione e ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 11/2004. Il P.I. può essere redatto in unica soluzione oppure con atti progressivi, rispettando comunque una delle seguenti modalità:
 - a) interessare tutto il territorio comunale;
 - b) interessare interamente il territorio ricompreso in uno o più sub A.T.O.;
 - c) affrontare una tematica specifica, nel qual caso il P.I. dovrà occuparsi di tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da tale tematica.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. prevede gli ambiti territoriali nei quali è ammesso l'intervento edilizio diretto o per unità minime e gli ambiti nei quali è prescritto un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 11/2004.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al P.I. e senza costituire variante, e sempre che non siano modificate le condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S., possono prevedere variazioni della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se P.U.A. di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc... fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.
4. Il P.I. disciplina il criterio di revisione del conteggio degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione con particolare riguardo all'applicazione del principio della sostenibilità dell'intervento.
5. Il P.I. (o i P.I.) dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
6. I P.U.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 c.1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal P.A.T.I. e dal P.I., saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla D.G.R. 1717 del 03.10.2013
7. Il PI da attuazione a tutte le direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale.
8. Il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PATI in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
9. I Piani comunali di zonizzazione acustica dovranno essere adeguati in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
10. Per quanto riguarda la componente residenziale del dimensionamento previsto dal PATI, il PI prevederà più fasi di attuazione, ognuna delle quali coinvolgerà una percentuale variabile dal 25% al 33% del dimensionamento residenziale previsto dal piano. Potranno essere attivate le successive quote di volume residenziale, qualora dalla verifica emerga il rispetto dei criteri di cui all'art. 29 comma 1 delle NT del PTCP e prioritariamente:
 - la nuova volumetria soddisfi prioritariamente l'esigenza di prima casa di abitazione dei residenti;
 - sia connessa a interventi e processi di rigenerazione urbana;
 - sia destinata a interventi residenziali a valenza sociale, ed effettivamente così utilizzata corrispondendo ad una effettiva – anche se pur contenuta – crescita demografica.



11. Il PI dovrà effettuare una attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali eventualmente dismesse.

Art. 10 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Il Comune di Lentiai e/o il Comune di Mel possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative purché di rilevante interesse pubblico secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della L.R. 11/2004 e all'articolo 11, comma 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione; l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel Piano approvato.
3. Gli accordi hanno lo scopo di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e possono prevedere l'accesso agli istituti di perequazione territoriale ed urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica.

*Direttive per la formazione del P.I.*

5. Per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico il Comune in cui ricade l'area individuata per l'intervento rende noto, mediante avviso pubblico, la possibilità di assumere nel P.I. "accordi" ed iniziative dei privati (singoli o associati) finalizzati alla realizzazione dei suddetti interventi. Le proposte di accordo pervenute al Comune sono poste all'attenzione del Consiglio Comunale per il loro accoglimento. Le proposte accolte costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle procedure previste dalla L.R. 11/2004.
6. Gli accordi dovranno contenere:
 - i dati relativi al soggetto proponente e gli estremi di individuazione catastale delle aree;
 - gli estratti delle tavole del PATI con individuazione delle aree di intervento, uno schema progettuale corredato dalle opportune cartografie, corredato dalle norme tecniche specifiche di attuazione e dai parametri dimensionali;
 - la valutazione relativa alla compatibilità ambientale degli interventi;
 - ogni altra documentazione tecnica utile per la valutazione della proposta rapportata ad obiettivi di sostenibilità ambientale (contenimento del consumo di risorse, acqua, suolo, biodiversità etc.), urbanistico-edilizi (riordino degli insediamenti, miglioramento delle infrastrutture, valorizzazione degli aspetti paesaggistico naturalistici), riduzione dei rischi (miglioramento della difesa degli insediamenti da frane dissenti, esondazioni etc.) ed alla convenienza pubblica alla trasformazione urbanistica.
7. Gli accordi dal punto di vista procedurale dovranno articolarsi secondo i seguenti momenti:
 - presentazione da parte delle ditte proponenti al Comune in cui ricade l'area individuata per l'intervento di un atto unilaterale d'obbligo con i contenuti essenziali della proposta di accordo;
 - valutazione delle proposte da parte della Giunta Comunale;
 - nel caso di valutazione positiva da parte della Giunta Comunale, gli accordi sono sottoposti al Consiglio comunale per la verifica dell'evidenza del rilevante interesse pubblico;
 - gli accordi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione al quale accedono (P.I., P.U.A...) e del quale costituiscono parte integrante, risultando soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.

Prescrizioni e Vincoli

8. Nel caso di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 11/2004, qualora le parti contraenti rinuncino in tutto o in parte a dare effettiva esecuzione agli stessi, il patrimonio volumetrico eventualmente "non realizzato" tornerà disponibile all'interno del sub A.T.O di appartenenza e ridistribuito attraverso il P.I.
9. Dei P.I. fanno parte integrante gli accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, recepiti secondo le procedure previste dalla legge. Qualora il contenuto di tali accordi non sia conforme alle previsioni del P.A.T.I. o comunque contrastino con il dimensionamento o superino il limite di SAU trasformabile, essi dovranno essere preventivamente recepiti con la procedura di variante al P.A.T.I.



Art. 10 bis - Accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche in variante urbanistica, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art.7 L.R. 11/2004 e dell'art. 34 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.
2. Gli "accordi di programma" afferenti al Piano degli Interventi dovranno contenere una valutazione di congruità economica-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico in relazione ai seguenti obiettivi di qualità:
 - *fisici*: miglioramenti della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, dell'aria (riduzione impatto del traffico), riduzione dei rischi idraulici;
 - *ambientali*: miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti per migliorare le *rete* degli stessi;
 - *paesaggistici*: rimozione di edifici incongrui che compromettono la percezione di particolari contesti di valore architettonico, o paesaggistico, di particolari con visuali, contesti figurativi o itinerari di visitazione;
 - *territoriali*: miglioramento della qualità del tessuto edilizio e dei relativi servizi pubblici, recupero delle zone dismesse o di degrado, delocalizzazione delle diverse funzioni pubbliche e private;
 - *architettonici*: restauro o progettazione di edifici di qualità architettonica per costituire un valore aggiunto alle parti degli abitati di sostegno ai circuiti della visitazione turistica, promuovendo così l'immagine dei centri abitati.

Gli obiettivi sopraindicati potranno essere fissati dal Consiglio Comunale con apposita delibera.

Art. 11 - Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri, in relazione al P.A.T.I. e al P.I., secondo i criteri definiti con specifica delibera consiliare quadro che verrà stesa successivamente alla approvazione del P.A.T.I. prima della redazione dei P.I. Tale delibera consiliare definirà i criteri di sostenibilità dell'intervento.
2. Il P.I. e i P.U.A. attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree o sedime degli edifici.
3. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito, i P.U.A. individueranno gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture come precisato alla lettera c) del punto seguente, nonché per le compensazioni urbanistiche.
4. Il P.A.T.I. stabilisce le seguenti modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica:
 - a) Si applica in modo differenziato nell'ambito di tutti i P.U.A., quantificando la percentuale di incremento di valore che spetta al Comune, dove per incremento di valore si intende il valore corrispondente alla differenza tra il valore commerciale stimato del bene (area e/o fabbricato) a seguito delle previsioni del P.A.T.I. e del P.I. rispetto al valore che il bene aveva prima dell'approvazione del P.A.T.I. e del P.I.
 - b) La perequazione si applica anche in caso di cambi di destinazione d'uso per complessi edilizi di volumetria consistente e comunque definita con specifica delibera consiliare quadro che verrà stesa successivamente alla approvazione del P.A.T.I. prima della redazione dei P.I. o contestualmente alla approvazione degli stessi.
 - c) Dell'incremento di valore di cui alla lettera a) al Comune spetta una percentuale che andrà definita con specifica delibera consiliare quadro che verrà stesa successivamente alla approvazione del P.A.T.I. prima della redazione dei P.I. o



contestualmente alla approvazione degli stessi, tale delibera potrà anche prevedere un trattamento premiante in caso di ricorso a programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale (P.I.R.U.E.A.).

- d) La delibera consiliare di cui al punto 1 definirà i criteri di sostenibilità dell'intervento e potrà definire in modo più particolareggiato diverse percentuali nell'intervallo di cui alla lettera precedente in relazione ai criteri di sostenibilità stessi che faranno riferimento agli aspetti fisici, a quelli ambientali, paesaggistici, territoriali e architettonici, nonché alla disponibilità di abitazioni non occupate e allo stato di attuazione del P.A.T.I. e del P.I.
- e) La convenzione del P.U.A. definisce l'incremento per il caso specifico e stabilisce le modalità di conferimento al Comune dei beni corrispondenti, anche sotto forma di aree o di opere pubbliche da realizzarsi a cura del soggetto attuatore.

Directive per la formazione del P.I.

- 5. Il P.I. indica le aree in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste secondo le seguenti disposizioni generali:
 - a) L'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11, e successive modificazioni. Gli accordi potranno prevedere anche cessioni di aree, impegni a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi.
 - b) I proprietari degli immobili interessati, partecipano «pro-quota» all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione ed alla cessione delle aree, sulla base di apposita convenzione.
 - c) Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. Il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I.



Art. 12 - Credito Edilizio

1. Per credito edilizio si intende una quantità, espressa in metri cubi edificabili o in metri quadrati di superficie coperta realizzabili.
2. Possono dare titolo a credito edilizio le cubature che verranno demolite ai fini del conseguimento di una riqualificazione ambientale, a cura e spese del proprietario e con l'onere del ripristino dello stato dei luoghi, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola. Segue a titolo esemplificativo un elenco di situazioni in cui la demolizione può dare titolo a credito edilizio sempre che sia verificata la legittimità dei manufatti:
 - a) capannoni inagibili già destinati all'attività di allevamento o agricolo produttiva e rustici inagibili;
 - b) edifici relativi ad attività produttive in zona impropria;
 - c) edifici in fregio alle strade a distanza minore di quelle prescritte;
 - d) edifici che versano in stato di degrado;
 - e) edificato inserito in un'area giudicata "di degrado" da parte del Comune;
 - f) costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
3. Il Comune, ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, può compensare la cessione gratuita di aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio con adeguata capacità edificatoria con la forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica. Si tratta della compensazione urbanistica definita anche nell'articolo seguente.

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione necessari per eliminare o ridurre le incongruità e i degradi dei commi precedenti, individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edilizi (aree di atterraggio del credito edilizio), stabilisce criteri di stima che consentano di affermare un equilibrio nell'assegnazione del valore virtuale, ne disciplina il trasferimento e quantifica l'entità dei crediti; il tutto attraverso l'approfondimento di criteri che tengano conto di area di atterraggio del credito, destinazione d'uso del credito (se diversa da quella del demolito), l'entità e l'impatto del degrado da eliminare con la demolizione, la localizzazione dell'elemento di degrado.
5. Il P.I. disciplina l'uso delle aree di pertinenza ove sorgevano le cubature demolite di cui ai commi precedenti garantendo la piena sintonia con gli indirizzi e le prescrizioni del P.A.T.I.
6. Gli ambiti nei quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, individuati dal P.I., possono ricadere:
 - a) nelle aree cedute al Comune a seguito dell'applicazione della perequazione urbanistica;
 - b) in aree di proprietà comunale opportunamente individuate e con caratteristiche idonee;
 - c) in ambiti edificabili privati ai quali il P.I. attribuisca indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi precedentemente esposti, o riservi quota parte degli indici di edificabilità all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, del credito edilizio;
 - d) nelle stesse aree oggetto degli interventi relativi alle fattispecie di cui al punto 2, compatibilmente con gli obiettivi di riordino e riqualificazione o addirittura per raggiungere tali obiettivi.
7. Il Comune annota i crediti edilizi in apposito registro, allegato al P.I., indicando:
 - a) il titolare del credito edilizio
 - b) il volume o la superficie coperta edificabili, costituenti il credito edilizio, riconosciute all'avente titolo in relazione al tipo di intervento realizzato tra quelli di cui al comma 2, nonché le destinazioni d'uso, in rapporto alle fattispecie d'intervento e alle destinazioni delle aree;



- c) i termini di validità del credito edilizio;
 - d) eventuali particolari modalità di utilizzo o ambiti nei quali sia consentito l'utilizzo del credito edilizio.
8. In sede di P.I., la quantità volumetrica riferita al credito edilizio va comunque verificata nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I.

Art. 13 - Compensazione urbanistica

1. L'articolo 37 della L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni consente compensazioni che permettono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, con riferimento anche ai successivi artt. 21, 22 e 32, di recuperare adeguata capacità edificatoria anche in forma di credito edilizio su altre aree e/o edifici anche di proprietà pubblica, previa cessione al Comune dell'area oggetto di vincolo.
2. La compensazione urbanistica è consentita con le procedure previste dalla succitata L.R.: accordo di programma, piano attuativo o comparto urbanistico. Con l'accordo di programma la compensazione sarà determinata sulla base di un atto unilaterale d'obbligo del privato o di una Convenzione da allegare all'accordo.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. potrà determinare le seguenti modalità compensative:
 - nelle aree di urbanizzazione consolidata o nelle aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, individuando premi volumetrici o di superfici finalizzati alla cessione al comune degli immobili preordinati all'esproprio o per i quali il Comune ritiene opportuna l'acquisizione;
 - nelle zone di trasformazione individuando quelle quantità edificatorie da destinare alla compensazione e dei crediti edilizi per attuare gli obiettivi del PATI.



PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I – I VINCOLI E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 14 - Generalità

1. In relazione all'art. 50 della L.R. 11 e degli Atti di indirizzo, la Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Tavola n.1.1 e n. 1.2) rappresenta i seguenti vincoli:
 - a) I beni paesaggistici, le aree di tutela ed i vincoli ai sensi degli art. 10,136, 142 e 157 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni Culturali e del paesaggio.
 - b) I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della D.G.R. n. 1180/2006, e alle direttive europee Habitat 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite con D.P.R. 357/1997.
 - c) I Vincoli derivanti dalla Pianificazione a livello superiore.
 - d) Gli elementi generatori di vincolo come i cimiteri, depuratori, gli allevamenti zootecnici intensivi, elettrodotti, sorgenti e pozzi di prelievo idropotabile, gli impianti radio base per telecomunicazioni e le rispettive fasce di rispetto.
2. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nelle Tavola n.1.1 e n. 1.2 del P.A.T.I. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T.I. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. L'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nelle Tavole n.1.1 e n. 1.2 del P.A.T.I. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
3. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Directive per la formazione del P.I.

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei beni e dei vincoli di cui al presente articolo adeguandoli allo stato di fatto.

Prescrizioni e vincoli

5. Il P.I. dovrà verificare gli interventi di impermeabilizzazione per quanto non definito già nella relazione di compatibilità idraulica facente parte del P.A.T.I., nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R.V. n. 107 del 5 novembre 2009 e ss. mm. ii.

Vincoli paesaggistici

Art. 15 - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e paesaggio

1. Il P.A.T.I. recepisce i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, iscritti negli elenchi di cui R.P. 1755/1933, recepiti dal Provvedimento del C.R. n. 940 del 28.06.1994 e dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c) suddivisi così per comune:
 - a) Lentiai: Fiume Piave, Torrente Rimonta, Sorgente Villaghe, Valle Paula (irrelevante per 500 metri dallo sbocco sul Piave e verso la sorgente);



- b) Mel: Fiume Piave, Torrente Ardo di Mel e Valle di Boion, Valle di Botte, Torrente Terche e Val Barcone, Rio Val Maor, Torrente Rimonta e Val di Pissadore, Valle d'Arco o Rio Carine, Valle Fontana

Direttive per la formazione del P.I.

2. In base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori ambientali e paesaggistici, il P.I., sulla base delle indicazioni del P.A.T.I., disegna la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.
3. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il P.I. attribuisce a ciascun ambito adeguati e corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica.
4. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
 - a) la conservazione delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie di luoghi e spazi, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
 - b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e strutturati in modo tale da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati con quelli esistenti.
5. Le destinazioni d'uso e le destinazioni urbanistiche ammesse sono indicate dal P.I.
6. Il Comune, in sede di elaborazione del P.I.:
 - a) predisporre un prontuario-sussidio operativo per la progettazione negli ambiti vincolati, affinché la Commissione Edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 63/1994, adotti criteri e parametri di valutazione omogenei in fase di rilascio dei pareri in materia ambientale;
 - b) nella gestione delle funzioni amministrative in materia ambientale - paesaggistica tiene in considerazione il presupposto della "continuità territoriale" della tutela ambientale, attraverso una progressività dei livelli di salvaguardia e di vincolo applicati ad aree contigue tra loro, al fine di attenuare i bruschi passaggi tra ambiti territoriali assoggettati a norme di tutela e ambiti pur di pregio ambientale non sottoposti a tutela.
7. La normativa del P.I. deve indirizzare gli interventi negli ambiti vincolati con particolare riguardo ai seguenti obiettivi:
 - a) ripristino dello stato originario, con eventuale eliminazione di superfetazioni non coerenti sotto il profilo architettonico, compatibilmente con l'obiettivo del risanamento igienico - edilizio e con le possibili ridestinzioni funzionali;
 - b) mantenimento e ripristino dei caratteri tipologico - edilizi propri del luogo (scatola muraria, strutture orizzontali, verticali e di copertura, forme e dimensioni dei fori, ecc.);
 - c) mantenimento e ripristino di finiture originarie (manti di copertura, materiali dell'intonaco, cornici, ringhiere, ecc.);
 - d) uso di materiali e di colori tradizionali;
 - e) omogeneità dell'intervento con il contesto ambientale circostante;
 - f) tutela delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree tipiche del luogo.
8. Per la formazione del prontuario-sussidio operativo, si deve partire da uno studio, sulla struttura del paesaggio aperto e del paesaggio urbano, sulle tipologie edilizie prevalenti, sulle tecniche costruttive tradizionali, sui materiali normalmente utilizzati, ecc., per identificare, elencare, descrivere e analizzare gli elementi caratterizzanti del paesaggio, le opere e gli elementi tipologici significativi che, insieme, concorrono a determinare e a contrassegnare un particolare contesto ambientale, nei suoi aspetti morfologici, nella struttura dei suoi insediamenti e nella tipologia dei suoi edifici.
9. Il prontuario-sussidio operativo deve essere corredato di schemi grafici e illustrazioni, per meglio identificare le situazioni interessate alla tutela e le soluzioni suggerite per perseguirla.

*Prescrizioni e Vincoli*

10. Gli interventi ammissibili devono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, devono rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T.I., dagli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 e dalle indicazioni della D.G.R.V. 986/1996 – Atti di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale.

Art. 16 - Territori coperti da foreste e boschi

1. Il P.A.T.I. recepisce i territori coperti da foreste e boschi sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g). Si tratta di aree che il P.A.T.I. recepisce ed intende tutelare a prescindere dalla composizione tipologica e la forma di governo, riconoscendone le funzioni ecologica e paesaggistica. Gli ambiti individuati nella Tavola 1.1 e 1.2 Carta dei Vincoli e della Pianificazione sovraordinata sono soggetti al successivo comma 4.

Direttive per la formazione del PI

2. Nelle zone boscate è consentita la modifica dell'andamento orografico del suolo senza esecuzione di opere edilizie nel rispetto dei parametri sotto elencati, l'apertura e/o sistemazione di piste di servizio silvo-culturale, ove possibile con fondo naturale, larghe al massimo 3 metri e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica e/o di servizio a legittime strutture esistenti o di progetto. Nel caso di aree dalle quali esboscare il cippato, diverrà prioritario predisporre una viabilità dotata di tornanti con raggio adeguato e fondo in grado di non deformarsi con carichi notevoli.

Prescrizioni e Vincoli

3. Per le parti di territorio individuate al comma primo del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza – Titolo I, Capo IV – del D.Lgs. n. 42/2004.
4. Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla Legge Forestale Regionale 13 settembre 1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale, e quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale.

Art. 16 bis – Terreni soggetti ad usi civici di cui alla L-1766/1927, L.R. 31/1994, D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. h)

1. Il PATI recepisce i terreni soggetti ad uso civico e sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera h), e della l.r. 22 luglio 1994, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i comuni di Mel e Lentiai non è ancora stato attivato il procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/94. Pertanto l'elenco dei terreni e le tematizzazioni in Tavola 1 è stato individuato sulla base di quanto stabilito nelle specifiche tecniche della D.G.R. n. 3811/2009.

*Direttive per la formazione del PI*

3. Non costituisce variante al PATI l'aggiornamento dei terreni soggetti ad uso civico a seguito di:
 - a) Accertamento delle terre di uso civico nel Comune di Mel e Lentiai, secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 31/94;
 - b) Eventuali autorizzazioni all'alienazione previste dall'art. 8 della L.R. 31/94-

Prescrizioni e Vincoli

4. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; inoltre il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.
5. I terreni di uso civico sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. lgs. 42/04.
6. L'inalienabilità ed il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.
7. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della L. 1766/27, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico.
8. Nel caso l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.
9. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di terreni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L. 1766/27 sono nulli.
10. Il certificato di destinazione urbanistica dovrà riportare la presenza del vincolo di uso civico.

Art. 17 - Zone di interesse archeologico

1. Il P.A.T.I. individua le zone di interesse archeologico e gli immobili presenti nel Comune di Mel vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004, primo comma, lett. m).

Direttive per la formazione del PI

2. In sede di redazione del PI, il Comune opera una puntuale ricognizione e un'attenta verifica dei siti assoggettati a vincolo, con particolare riferimento alle individuazioni contenute nelle tavole 4 e 10 del PTRC, integrate dall'elaborato redatto dalla Regione d'intesa con la Soprintendenza Archeologica.
3. Il P.I. dovrà ricercare soluzioni per la tutela e la valorizzazione dei Siti Archeologici, individuando le modalità richieste dalla diversità dei beni, tenendone in considerazione la natura e l'estensione, lo stato di conservazione e la possibilità di fruizione da parte del pubblico.
4. Le eventuali modifiche ai perimetri degli ambiti vincolati derivanti da tale verifica non comportano variante al P.A.T.I.

Prescrizioni e Vincoli

5. Il P.A.T.I. impone la salvaguardia e la tutela delle zone ritenute di interesse archeologico come da D.lgs. n.42/2004



Art. 18 - Vincolo monumentale

1. Il P.A.T.I. persegue la tutela delle ville, delle chiese, dei complessi monumentali e loro pertinenze secondo il D.Lgs. 42/2004 art. 10 e art. 157 individuandoli planimetricamente nelle Tav. 1. Per la precisa localizzazione prevale l'esatta individuazione catastale contenuta nei provvedimenti di vincolo emanati dalla competente Soprintendenza.
2. Tali immobili non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
3. Gli interventi su detti immobili devono garantire la conservazione e il recupero dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi degli esterni e degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.
4. Gli interventi di recupero e riuso degli immobili vincolati sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.
5. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sugli immobili vincolati è subordinata all'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
6. Gli edifici tutelati con specifico provvedimento di vincolo sono elencati per località:
 - Lentiai: Casa dei conti Vergerio
 - Cesana: Palazzo Pretorio
 - Cesana: Resti del Castello Medioevale

 - Mel: Chiesa di S. Maria Annunziata
 - Mel: Immobili facenti parte della zona di rispetto della chiesa Parrocchiale
 - Mel: Tempietto Fulcis
 - Mel: Palazzo Comunale o Palazzo Cinotti
 - Mel: Palazzo delle Contesse
 - Mel: Casa Seicentesca o Villa Granelli
 - Mel: Palazzo Carrera, Pivetti –Stefani
 - Mel: Palazzo Fulcis-Guarnieri
 - Mel: Villa Fulcis-Zadra
 - Mel: Casa Burbuio ora Francescon
 - Zottier: ex Chiesa, ora proprietà De Paris
 - Castello di Zumelle
 - Pianazzo: Villa Villabruna detta "del Canonico"I beni immobili del demanio artistico e storico secondo il seguente elenco:
 - Lentiai: Municipio, Casa di soggiorno "Ettore e Rosa Mione", ex Cinema Verdi, Centro Sociale "G. Tres"; ex scuola elementare di Stabie ed ex scuola elementare di Villapiana.
 - Mel: ex scuole elementari Pellegai

*Directive per la formazione del P.I.*

7. Il P.I. è tenuto ad aggiornare allo stato di fatto l'individuazione delle ville, delle chiese e dei complessi monumentali nei propri elaborati cartografici.
8. Il P.I. provvede all'eventuale aggiornamento del censimento e dell'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, promuovendone la catalogazione e individuandone i rispettivi ambiti di protezione e di fruizione sulla base di quanto disposto in materia dal Titolo Secondo del DLgs 42/2004 e dagli strumenti urbanistici di livello superiore.
9. Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
10. Il PI individua eventuali opere incongrue ed elementi di degrado, qualora non segnalate già nel P.A.T.I., e ne prescrive la demolizione o la conformazione, anche in applicazione dei meccanismi del credito edilizio di cui alle presenti N.T.
11. Il PI detta norme puntuali affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville o corti monumentali e, in genere, in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche), inibendo l'edificazione ove questa comporti l'alterazione della prospettiva e la limitazione del pubblico godimento del quadro storico - ambientale e del contesto figurativo.

Prescrizioni e Vincoli

12. Si applicano le disposizioni di cui ai provvedimenti di vincolo, nonché quelle di cui agli artt. 146 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 19 - Aree di notevole interesse pubblico

1. Il P.A.T.I. individua le aree di notevole interesse pubblico presenti nel comune di Mel vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - Mel: area circostante il centro storico di Mel a sud fino a lambire località Puner e ad Ovest
 - Follo: area circostante il centro storico di Follo
 - Marcador: area antistante la villa veneta denominata "Villa Luzzati, Del Bon, Fabris e del Zotto"
 - Pellegai: area comprendente il colle San Martino
 - Zumelle: area circostante il colle su cui si erge il castello di Zumelle

Prescrizioni e Vincoli

2. Si applicano le disposizioni di vincolo di cui alla Parte Terza – Titolo I - del D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 20 - Ville venete

1. Il P.A.T.I. localizza le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville venete "Ville Venete – catalogo e Atlante del Veneto", che con le proprie pertinenze costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della L.R. 11/2004. Le Ville Venete, che non ricadono secondo le disposizioni del precedente art. 18, sono così individuate per località:
 - Lentiai: Villa Cristini-Petito e Villa Zatta (ex Villa Pantz)
 - Mel: Villa Tonon
 - Pagogna: Villa Tomè
 - Marcador: Villa Luzzati, Del Bon, Fabris e Del Zotto
 - Tiago: Villa Vendramelli

*Direttive per la formazione del P.I.*

2. Il P.I. individua in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, su idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del DLgs 42 / 2004.
3. Il P.I. prevede la tutela del contesto ambientale più prossimo ai beni in oggetto, prefissando, con criteri storici, l'area di pertinenza degli stessi e salvaguardandone i coni visuali, vedute e contesti figurativi, fatto salvo l'eventuale ambito di Vincolo Monumentale, ai sensi del DLgs 42 / 2004.
4. Il P.I. contiene previsioni atte a mantenere l'integrità materiale del bene, ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, a consentire le destinazioni d'uso compatibili con il monumento e a favorirne la fruizione da parte del pubblico.

Prescrizioni e Vincoli

5. Per le ville venete, gli edifici e complessi di valore monumentale vincolati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, in relazione all'articolo 40 della L.R. 11; i tipi di intervento sono definiti dall'articolo 3.1 del Testo Unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; per gli edifici di valore storico-testimoniale non vincolati, è ammessa altresì la ristrutturazione edilizia.

Vincoli relativi alla salvaguardia della Biodiversità**Art. 21 - Siti di Interesse Comunitario: IT3230088 «Fiume Piave dai Maserot alle Grave di Pederobba » e IT3240003 «Monte Cesen »**

1. Il P.A.T.I. individua i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) per le parti comprese all'interno del territorio comunale di Lentiai e Mel. I S.I.C. sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004 e sono soggetti alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative».

Prescrizioni e Vincoli

2. Al fine della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti I Piani degli Interventi e in generale gli interventi interni all'ambito dei SIC, o esterni agli stessi, ma in grado potenzialmente di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006. In tali ambiti vanno salvaguardate le emergenze floro-faunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

Art. 22 - Zone di Protezione Speciale: IT3230032 «Lago di Busche – Vincheto di Cellarda – Fontane» e IT3240024 «Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle »

1. Il P.A.T.I. individua le Zone di Protezione Speciale – Z.P.S. – per le parti comprese all'interno del territorio comunale di Lentiai e Mel. Le Z.P.S. sono individuati ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004 e sono soggetti alla direttiva europea 79/409/CEE «Uccelli», recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative».

*Prescrizioni e Vincoli*

2. Al fine della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della fauna presenti all'interno dell'ambito delle ZPS, gli interventi in grado potenzialmente di comportare incidenze significative su di esse, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006.

Vincoli derivanti dalla Pianificazione di livello superiore**Art. 23 - Vincolo idrogeologico-forestale R.D. 3267 /1923**

1. Il P.A.T.I. recepisce il perimetro delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3276. del 30 dicembre 1923.

Prescrizioni e Vincoli

2. Vanno rispettate le prescrizioni di cui al decreto di vincolo e i lavori da eseguire in tali zone sono sottoposti al nulla - osta preventivo da parte degli organi competenti

Art. 24 - Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale e degli enti locali

1. Il P.A.T.I. individua per il proprio territorio comunale di Lentiai e Mel le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale di competenza provinciale disciplinate dall'art. 34 del PTRC 1992 e le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali disciplinate dall'art. 35 del PTRC 1992.

Prescrizioni e Vincoli

2. Per l'area denominata Monte Cesen, ricadente nel territorio di competenza dei P.A.T.I., prevalgono le direttive e i vincoli dell'art.34 del PTRC come "le Norme specifiche di tutele" Titolo VII al punto 36 del rispettivo elenco.
3. Per l'area denominata Vincheto di Cellarda, ricadente nel territorio di competenza del comune di Lentiai, prevalgono le direttive e i vincoli dell'art.35 del PTRC come "le Norme specifiche di tutele" Titolo VII al punto 56 del rispettivo elenco.

Art. 24 bis - Ambiti naturalistici di livello regionale

1. Il P.A.T.I. individua per il proprio territorio comunale di Lentiai e Mel le aree soggette alle disposizioni per la tutela degli Ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'art. 19 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992.

Vincoli

2. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'19 del PTRC 1992.

Art. 24 ter - Zone umide

1. Il PATI individua le zone umide costituite da particolari ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici rientranti nella più ampia definizione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

Vincoli



2. Vanno rispettate le prescrizioni di cui all' art. 21 del PTRC 1992 fino alla sua vigenza, fermo restando che il PI orienterà la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione dell'ecosistema e delle sue risorse naturali.

Art. 25 - Aree di attenzione idraulica e geologica in riferimento al P.A.I.

1. il PATI recepisce le zone di attenzione idraulica e geologica individuate dal P.A.I., intendendo per tali le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità, che verrà successivamente individuata in fase di redazione del P.I. secondo le procedure indicate dal P.A.I. stesso.
2. Il vincolo PAI indicato nella tavola 1 è di tipo ricognitivo e si intende riferito alla data di redazione del P.A.I.; le successive modifiche del P.A.I. non costituiscono variante agli strumenti urbanistici ma sono immediatamente efficaci a partire dalla loro entrata in vigore.
3. il P.A.I. costituisce un vincolo sovraordinato agli strumenti urbanistici generali e attuativi.

Art. 26 - Aree a rischio geologico e aree in relazione alla pericolosità da valanga in riferimento al P.A.I.

1. Il P.A.T.I. recepisce le aree a rischio geologico individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione, alle Norme tecniche di Attuazione dello stesso e alle sue modifiche ed integrazioni.
2. Il P.A.T.I. individua le aree in relazione alla pericolosità da valanga individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione e le classifica come «P2 aree a pericolosità media, P3 aree a pericolosità elevata».

Prescrizioni e Vincoli

3. Le aree classificate come P2, P3, e P4 sono soggette alle disposizioni dettate dalle Norme Tecniche Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione, alle Norme tecniche di Attuazione dello stesso e alle sue modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - Vincolo sismico secondo il D.P.C.M. n. 3274/2003

1. I Comuni di Lentiai e Mel sono classificati in Zona 2 in base all'art. 61 del D.P.R. 380/2001 e in applicazione della classificazione sismica prevista dall'Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003.

Prescrizioni e Vincoli

2. Si richiamano le specifiche normative di cui allo Studio di Compatibilità Sismica che fornisce una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso le procedure di legge ai sensi della D.G.R. n. 3308 del 04.11.08.

Altri vincoli

Art. 28 - Rispetto stradale

1. Il P.A.T.I. individua nella Tavola 1 le fasce di rispetto stradale esistenti nel territorio comunale di Lentiai e Mel.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. aggiorna e riporta in cartografia a scala adeguata le fasce di rispetto stradale esistenti e quelle derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture viarie.



3. Il P.I. classifica ciascuna strada in relazione al citato Codice della Strada e al suo Regolamento e definisce per ciascuna classificazione l'ampiezza delle fasce di rispetto.
4. Disciplina altresì i parcheggi e gli accessi.

Prescrizioni e Vincoli

5. Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 - Regolamento di esecuzione e di attuazione. Non sono consentite nuove edificazioni o ampliamenti che sopravanzano l'esistente salvo la costruzione dei manufatti di attraversamento, percorsi pedonali e ciclabili, (recinzioni, marciapiedi, pavimentazioni e similari, l'attivazione di parcheggi pubblici o privati, la costruzione di impianti al servizio della circolazione veicolare.
6. Per gli edifici legittimi esistenti che interessino le fasce di rispetto sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d dell'art.3 del D.P.R. 380/2001 oltre agli ampliamenti che non sopravanzino verso il bene tutelato, ammettendo e favorendo l'arretramento in area contigua alle fasce di rispetto per tutti gli edifici non di pregio.
7. È ammesso l'ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, nei limiti ammessi in zona agricola, purché non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Art. 29 - Rispetto cimiteriale

1. Nella tav. 1 del P.A.T.I. sono individuate le fasce di rispetto cimiteriale allo stato di fatto, stabiliti da appositi provvedimenti, per i comuni interessati dal P.A.T.I.
2. Le eventuali variazioni delle fasce di rispetto eventualmente operate dal Comune secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni, comporta l'automatico adeguamento delle individuazioni nel P.A.T.I.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il PI individua gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione, con eventuale applicazione del credito edilizio di cui alle presenti N.d.A.

Prescrizioni e Vincoli

4. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al T.U. leggi sanitarie – R.D. 1265/1934 e s.m.
5. Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere strettamente funzionali al cimitero o ai suoi ampliamenti, ai parcheggi, al verde attrezzato ed impianti tecnologici pubblici.
6. Sono consentiti gli interventi previsti dalla normativa di zona escluso sempre la nuova edificazione. Sono ammessi interventi per ampliamenti di edifici residenziali o legati alla residenza (autorimesse separate o simili) purché questi non comportino in nessun modo aumento delle unità abitative e comunque non oltre la misura del 20 % della volumetria urbanistica del fabbricato inteso come somma di eventuali separati corpi di fabbrica (vedi il caso di autorimesse separate dal corpo di fabbrica residenziale e legate al servizio di questo). In presenza di manufatti adiacenti non destinati alla residenza, l'ampliamento deve preferibilmente consistere nell'accorpamento di questi corpi di fabbrica per i quali è ammesso il cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 338 del TU Leggi Sanitarie RD 1265/1934. Sono consentiti altresì movimenti di terra – recinzioni – pavimentazioni – impianti tecnologici non costituenti volume e/o superficie coperta e similari

Art. 30 - Rispetto elettrodotti

1. Il P.A.T.I. individua per le parti comprese all'interno del territorio comunale di Lentiai e Mel gli elettrodotti presenti con la rispettiva fascia di rispetto ed il PI ne definisce nel dettaglio le relative fasce di rispetto in conformità alla metodologia di calcolo definita dal decreto 29 maggio 2008, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 160 alla G.U. n. 156 del 5 luglio 2008 in



attuazione della legge-quadro 36/2001 sull'elettrosmog e del Dpcm 8 luglio 2003 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica degli esistenti e gli interventi nelle aree di rispetto degli elettrodotti devono avvenire nel rispetto della disciplina vigente.

Prescrizioni e Vincoli

3. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi (asili nido e scuole per l'infanzia, ambienti scolastici, aree verdi attrezzate ed aree di gioco per l'infanzia...) che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire. Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di PATI, relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

**Art. 31 - Salvaguardia pozzi e sorgenti**

1. Il P.A.T.I. sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo (Carta idrogeologica) e sulla base dell' "Atlante delle Sorgenti del Veneto" individua nelle Tavole 1.1 e 1.2 le sorgenti principali le quali sono fonte di vincolo. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
2. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; in assenza dell'individuazione regionale ai sensi dell'articolo 94.1 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
3. La fascia di rispetto è da intendersi non cogente ma ricognitiva ed è da aggiornare nel P.I.

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I., all'interno della fascia di rispetto, adotta misure, in linea con le disposizioni del citato D.Lgs. 152/2006, comprese limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici e agroforestali.
5. Il P.I. individua gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti N.d.A.

Prescrizioni e Vincoli

6. Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e del Piano di Tutela delle Acque Approvato con D.G.R. n. 107 del 5.11.2009 in cui secondo l'articolo 15 comma 4 viene delimitata una zona di rispetto di metri 200 di raggio dal punto di captazione, mentre l'art.16 indica i vincoli ai quali attenersi.

Art. 32 - Zone di tutela relativa all'idrografia principale

1. Sono zone che interessano i corsi d'acqua di cui al precedente articolo 15 e vincolate ai sensi dell'art. 41.g L.R.11/2004.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. disciplina le fasce di tutela fluviale prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino/miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.
3. L'area ricadente all'interno della fascia di tutela può concorrere alla determinazione del volume edificabile delle aree esterne edificabili adiacenti, qualora classificata come tale dal P.I.
4. Il P.I. individua le eventuali destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle fasce di tutela fluviali, che devono in ogni caso essere compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T.I.
5. Il P.I. individua gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione/riqualificazione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti N.d.A.
6. Il P.I. individua altresì i manufatti del patrimonio storico, culturale e architettonico legati alla presenza di corsi d'acqua, nonché gli interventi artificiali d'interesse storico - testimoniale (chiuse, idrovore, derivazioni, ecc.) prevedendo un'adeguata normativa di tutela e recupero.

*Prescrizioni e Vincoli*

7. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.
8. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
9. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).
10. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T.I. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
 - conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, , compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche, di recupero degli accessi fluviali, sistemazione dei luoghi ecc;
 - realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
11. All'esterno dei centri abitati e delle zone edificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. 30 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale né le trasformazioni dello stato dei luoghi incompatibili con gli obiettivi di salvaguardia e tutela del P.A.T.I. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione con ricostruzione. Sono consentiti aumenti di volume degli edifici legittimamente esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e statali, compatibilmente con le altre previsioni del P.A.T.I. e con la disciplina degli strumenti sovraordinati, purché la costruzione non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 523/1904 e s.m. ed i. Il P.I. può stabilire distanze diverse da quella di cui al presente comma relativamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, fatto salvo in ogni caso il rispetto della distanza dal demanio idrico.
12. È fatta salva la distanza di rispetto di metri 10 dal demanio idrico (corsi d'acqua pubblici), ancorché non individuati planimetricamente, ai sensi del RD 523/1904.

Art. 33 - Allevamenti zootecnici intensivi

1. Il P.A.T.I. sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo individua i principali allevamenti zootecnici intensivi ai sensi della D.g.r. 22 dicembre 1989 n. 7949 e s.m.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. individua le fasce di rispetto per gli allevamenti zootecnici intensivi allo stato di fatto secondo le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze di cui alla DGR n. 3178/2004, lettera d, punto 3, tabella 1, come modificata dai Decreti del Dirigente Regionale n. 168 del 31 maggio 2007 e n. 227 del 4 luglio 2007.
3. La fascia di rispetto per allevamenti zootecnici intensivi è da intendersi come vincolo dinamico, non cogente, ma ricognitivo e la sua variazione non costituisce variante urbanistica.

**Art. 34 - Impianti radio base per telecomunicazioni ad uso pubblico**

1. Il P.A.T.I., sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo, individua i principali siti in cui sono localizzati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. localizza e definisce:
 - a) gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e di trasmissione dati in radiofrequenza (WiMax), ai sensi del D.lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e della L. 35/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale. In particolare deve essere favorita la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio privilegiando la localizzazione delle installazioni all'interno delle aree produttive o comunque in zone interessate dalla presenza di impianti tecnologici già preesistenti (tralicci, torri piezometriche, impianti di depurazione, ecc.). L'eventuale installazione in siti diversi dovrà essere accompagnata da una adeguata motivazione;
 - b) i siti sensibili (scuole, asili, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport...), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l'installazione di impianti di telecomunicazione;
 - c) i siti in cui può essere limitata o esclusa l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile. Il divieto comunque non può riguardare in modo generico zone territoriali omogenee (di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 1444) ma, sarà possibile vietare l'installazione di nuovi impianti di telefonia in determinati siti se giustificati al fine di:
 - minimizzare i rischi di esposizione relativamente ai siti sensibili;
 - evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
 - tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.

Art. 35 - Depuratori e vasche Imhoff

1. Il P.A.T.I. individua i depuratori e le vasche Imhoff all'interno del territorio comunale per i quali si applicano le disposizioni della DM LL.PP. del 4 febbraio del 1977.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. individua le fasce di rispetto dei depuratori allo stato di fatto secondo le specifiche disposizioni vigenti in merito alle distanze vietando all'interno di esse la nuova edificazione che non sia funzionale e/o connessa all'impianto.

Prescrizioni e Vincoli

3. Sono ammessi gli interventi di manutenzione sugli edifici esistenti ivi compresa la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'esistente.
4. Non è consentita la costruzione di nuove unità abitative.
5. In sede di elaborazione del P.I. dovrà essere individuata con precisione la localizzazione degli impianti di depurazione come riportati dalla Tav. 1 – Carta dei Vincoli.
6. In sede di elaborazione del P.I., in relazione allo sviluppo planimetrico degli stessi impianti dovrà essere ridefinito il limite del vincolo ex D.Lgs. 152/2006.



7. In sede di elaborazione del P.I. dovrà essere verificata la compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con le zone territoriali omogenee del vigente P.R.G. circostanti e ad esse servite per verificare eventuali incongruenze e valutare futuri spostamenti o ampliamenti conseguenti.
8. In sede di elaborazione del P.I. la localizzazione degli impianti dovrà essere letta congiuntamente alla definizione degli agglomerati ai sensi della D.G.R.V. n. 3856 del 15 dicembre 2009 e ss. mm. ii. Al fine di adottare gli eventuali necessari adeguamenti in termini di depurazione e collettamento.
9. In generale, il P.I. nella programmazione dei sottoservizi, sia a servizio delle aree edificate o edificabili esistenti sia a servizio di nuove aree di espansione, dovrà tener conto degli indirizzi dettati da piani e normative sovraordinati, nell'ottica della tutela delle risorse presenti nel territorio, della pianificazione centralizzata delle infrastrutture e della razionale gestione degli insediamenti.



CAPO II – INVARIANTI

Invarianti di natura geologica

Art. 36 - Forre e geositi

1. Il P.A.T.I. individua come invarianti di natura geologica, le forre e geositi, Forra del T. Ardo (Mel) e Olt di Val d'Arc (Mel) – per la loro peculiarità geologica, naturalistica, paesaggistica e morfologica che testimoniano importanti processi geomorfologici dell'evoluzione della terra.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. recepisce e aggiorna sia gli ambiti che il quadro delle disposizioni relative alle invarianti di cui al presente articolo. In particolare definisce e delimita le specifiche aree di pertinenza precisando le zone di protezione finalizzate ad evitare l'inquinamento o l'alterazione dei siti e delle relative caratteristiche naturali.

Prescrizioni e Vincoli

3. Sono vietate tutte le opere, i movimenti di terra e le attività estrattive che potrebbero influenzare o eliminare le caratteristiche peculiari dei siti indicati. Un eventuale intervento deve comunque dimostrare che ciò non avvenga.

Invarianti di natura paesaggistica

Art. 37 - Ambiti territoriali di importanza paesaggistica

1. Il P.A.T.I. individua gli ambiti territoriali di importanza paesaggistica che comprendono un vasto sistema di aree agricole, spesso di carattere prativo, disposte principalmente nell'area pedecollinare e delimitate dalle aree costituenti la rete ecologica. Gli ambiti rappresentano un quieto paesaggio agrario che placa il contrasto con l'intensa frammentazione degli spazi più intensamente urbanizzati disposti lungo il corridoio urbanizzato della provinciale.
2. In tali ambiti viene valorizzata la matrice rurale attraverso il mantenimento delle aree libere e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e agrari presenti in queste aree.
3. In tali ambiti è concessa la nuova edificazione attraverso il P.U.A. ove vengono indicate le linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Direttive per la formazione del P.I.

4. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità paesaggistica dei luoghi, indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio secondo le modalità di cui all' articolo 12.
5. Ai fini della tutela delle caratteristiche degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:
 - la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonché le loro arginature;
 - l'assetto viario podereale ed interpodereale;
 - le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua;
 - le formazioni boscate puntuali;
 - le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, le arginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in forme tradizionali;



- le steli, le edicole, le cappelle di piccole dimensioni, i capitelli e simili;
- i grandi alberi.

Prescrizioni e Vincoli

6. Non è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico-intensivi.
7. Non è consentita:
 - l'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio, ;
 - la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali.
8. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio.
9. È fatto generale divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, i grandi alberi e tutti di esemplari arborei d'alto fusto, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. È consentito lo sfoltimento e il taglio colturale, nel rispetto delle norme di polizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua, non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Le piante dei filari e delle alberate insecchite vanno sostituite con specie arboree della medesima specie.
10. In tali ambiti, è principalmente favorita ed incentivata la coltura del prato stabile anche attraverso l'istituto del credito edilizio di cui all'art. 12.

Art. 38 - Contesti figurativi

1. Il P.A.T.I. individua le aree di pertinenza delle eccellenze paesaggistiche, concorrendo a definire quadri paesaggistici di grande rilevanza e unicità (iconicità, riconoscibilità generale, identità condivisa, valenza simbolica) e quindi aree particolarmente rappresentative del paesaggio meritevoli di tutela e protezione.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. detta le norme finalizzate alla conservazione e valorizzazione del rapporto tra l'eccellenza paesaggistica esistente ed il suo contesto figurativo, consentendo una lettura integrata dei caratteri identificativi dei singoli quadri paesaggistici. In particolare il carattere e l'individualità dei luoghi dovranno essere espressi mediante un'attenta sistemazione delle aree a verde e di arredo, una coerente definizione dei materiali e dei colori ammessi per la sistemazione degli spazi scoperti, nonché un'illuminazione artificiale non invasiva.

Prescrizioni e Vincoli

3. All'interno dei contesti figurativi non sono ammesse nuove edificazioni. Sono ammesse le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.
4. Sono ammessi gli interventi di manutenzione sugli edifici esistenti ivi compresa la ristrutturazione edilizia e gli ampliamenti finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'esistente.
5. Sono ammesse opere strettamente pertinenti all'esistente, recinzioni, pavimentazioni, muri di sostegno, impianti tecnologici, viabilità e similari.

**Art. 39 - Rete dei sentieri e dei percorsi**

1. Il P.A.T.I. in coerenza con il P.T.C.P. e con le indicazioni regionali individua la rete preferenziale degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico, suddivisa secondo la modalità di fruizione:
 - Ciclovía Sinistra Piave – Valbelluna
 - Percorsi ciclo-pedonali
 - Percorsi a cavallo (ippovie): sono evidenziati in Tav. n.4 i tracciati presenti nel “Progetto ippovie delle Prealpi trevigiane e bellunesi” di cui al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 20/09/2007 dai Sindaci dei Comuni di Limana (BL), Trichiana (BL), Mel (BL), Lentiai (BL), Vas (BL), Segusino (TV), Valdobbiadene (TV), Miane (TV), Follina (TV), Cison di Valmarino (TV) e Revine Lago (TV).
 - Percorsi misti (ciclo pedonali e a cavallo)

Directive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. definisce con maggior dettaglio i tracciati indicati predisponendo una disciplina di progettazione e salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature di sosta e arredo agli itinerari esistenti e/o di progetto. In particolare dovranno essere adottate misure finalizzate a:
 - mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
 - recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per lo studio e la conoscenza didattico divulgativa degli stessi;
 - evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - individuare, lungo le ippovie, la possibilità di attrezzare aree con strutture idonee per la sosta dei cavalli e per l’ accoglienza degli escursionisti.

Prescrizioni e Vincoli

3. Per la rete dei sentieri e dei percorsi come individuati nel PATI devono essere rispettate le seguenti norme di tutela:
 - sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito;
 - in fregio ai percorsi tematici indicati nel presente articolo è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa in materiali tradizionali e consoni, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali;
 - è consentita la realizzazione di opere di corredo per i singoli percorsi tematici, per favorire la visitazione e per rendere sicura la percorrenza;

Art. 40 - Alberi monumentali

1. Il P.A.T.I. individua e tutela gli esemplari o gruppi di esemplari arborei di interesse ambientale, per la specie di appartenenza, le dimensioni, il portamento, le caratteristiche estetiche generali e il ruolo visivo svolto nel contesto paesaggistico urbano o rurale. Per la tutela e valorizzazione degli alberi monumentali di cui al presente articolo si applica anche quanto previsto dalla L. R. 20/2002 e s.m.i. e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Directive per la formazione del P.I.



2. Il P.I. recepisce le presenti disposizioni e può individuare ulteriori elementi vegetali di interesse paesaggistico o di valore storico-culturale.

Prescrizioni e Vincoli

3. Gli interventi di abbattimento sono consentiti solo in caso di dimostrate ragioni fitosanitarie, statiche, di pubblica incolumità. In particolare, nel caso delle formazioni vegetali di valore storico-culturale, queste, in caso di abbattimento, devono essere sostituite con altre della stessa specie.
4. È vietato procedere al taglio indiscriminato della parte epigea (chioma) in modo da alterare in modo sostanziale la forma tipica e caratteristica propria di ciascuna specie e della tradizione locale di allevamento. A tal fine sono invece prescritti gli interventi di ordinaria manutenzione atti a conservare i caratteri di pregio del soggetto arboreo.
5. Sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità; sono fatti salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli.
6. In caso di interventi relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature.

Art. 41 - Coni visuali

1. Il P.A.T.I. recepisce le indicazioni del P.T.C.P. in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio individuando in questo modo gli scorci e le vedute panoramiche presenti nel comune di Lentiai e Mel. Con il termine "iconema" si definiscono gli elementi costitutivi del territorio che impressionano per la loro evidenza, bellezza, grandiosità di particolare interesse visuale e paesaggistico, desunti dall'iconografia dei luoghi e della storia.
2. I coni visuali vogliono così salvaguardare quelle vedute che caratterizzano il paesaggio dei comuni interessati al P.A.T.I. e sono divenuti simbolo/iconemi nel territorio. I coni visuali si legano principalmente ai contesti figurativi ed alla rete degli itinerari di maggiore rilevanza presenti nel territorio.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I., sulla base di considerazioni paesaggistiche e di contesto, precisa l'angolazione dei coni visuali definendone graficamente l'area interessata e potrà individuarne se necessario di ulteriori.

Prescrizioni e Vincoli

4. Per i coni visuali individuati per un tratto non più di ml. 20 in corrispondenza del fulcro visivo e per una profondità massima di 300 ml o comunque fino alla prima barriera visiva, seguendo l'angolatura del cono ottico, non sono ammesse nuove costruzioni; vanno altresì tutelati quei segni od elementi presenti che danno gradevolezza alla fruizione visiva del paesaggio considerato.



Invarianti di natura ecologica - ambientale

Art. 42 - Rete ecologica e ambientale

1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità, il P.A.T.I. recepisce la rete ecologica regionale del PTRC e del PTCP e individua gli ambiti di connessione ecologica fluviale, perfluviale, di versante e dei crinali con la finalità di garantire il collegamento funzionale tra i nodi locali e gli ambiti territoriali di importanza paesaggistica.
2. Il P.A.T.I. tutela i seguenti elementi che compongono la rete ecologica costituendo in questo modo il quadro delle invarianti di natura ecologica-ambientale :
 - a) Ambito del greto del Piave
 - b) Ambito di versante, dei torrenti prealpini e dei prati sub-pianeggianti
 - c) Ambito del crinale prealpino
 - d) Aree nucleo
 - e) Corridoi ecologici principali e secondari
 - f) Nodi locali - BiotopiTali ambiti sono da considerarsi prioritari nell'applicazione delle misure UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale
3. Il P.A.T.I. tutela le aree afferenti alla rete ecologica – ambientale mantenendo la biodiversità e le specificità di pregio ambientale. Risultano prioritarie la preservazione degli spazi aperti, volti alla conservazione delle colture prative originarie, e la tutela degli spazi forestali.
4. Il P.A.T.I. promuove la fruizione delle aree all'interno della rete ecologica attraverso le attività ricreative e sportive all'aria aperta, le attività economiche ecocompatibili con la tutela della biodiversità.

Direttive per la formazione del P.I.

5. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti della rete ecologica senza che questi costituiscano Variante al P.A.T.I., individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi, indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al precedente art. 12.

Art. 43 - Ambito del greto del Piave

1. Il P.A.T.I. individua l'area di pertinenza del greto del fiume Piave in cui vi è un continuo e periodico ringiovanimento e redistribuzione dei complessi vegetali che si affermano con la ricollocazione spaziale delle diverse unità vegetazionali. Costituisce invariante la presenza del corso d'acqua nella sua continuità e pertanto il P.A.T.I. tutela le relative arginature, con i caratteri che garantiscono la funzionalità di questi elementi secondo gli aspetti idraulici e ambientale. Dal punto di vista faunistico l'ecosistema fluviale è di assoluta importanza particolarmente nei confronti dell'avifauna rappresentando un'importante rotta migratoria.
2. Il P.A.T.I. salvaguarda la varietà biologica attraverso la conservazione dei boschetti igrofilo e ripariali nel rispetto dei vincoli imposti dalle problematiche di tutela idraulica delle sponde.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. recepisce le indicazioni della VAS al fine di definire le misure di minimizzazione e mitigazione nel caso di opere trasversali volte a garantire la connettività dei corridoi.

*Prescrizioni e Vincoli*

4. All'interno del greto del fiume Piave e delle formazioni ripariali è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica.
5. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, quali: difese delle sponde, briglie, traverse, scale di risalita per il pesce, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.
6. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde. Eventuali ponti devono garantire una luce libera sufficiente a far defluire la portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dalla corrente; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero.
7. Lungo il corso del fiume Piave, sono vietati interventi che possano compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientali presenti, nonché le opere di ingegneria idraulica di valore storico-testimoniale. In particolare è fatto divieto di costruzione di nuovi impianti o di recupero di impianti esistenti relativi alla captazione e diversione dall'alveo naturale delle acque a scopo idroelettrico, qualora destinati alla medesima funzione. Nella realizzazione delle eventuali opere di difesa idrogeologica si deve intervenire tenendo conto del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti ed adottando, ove possibile, tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e, dove non possibile, adottando opere di mascheramento naturalistico. Sono vietati interventi estesi che comportino l'impermeabilizzazione dell'alveo. La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema idraulico. Lungo il corso del fiume Piave, deve essere garantito il deflusso minimo vitale, nei limiti previsti dall'Autorità di Bacino. È ammessa la possibilità di realizzare, presso gli sbarramenti, opere tali da consentire il superamento degli sbarramenti medesimi da chi pratica gli sport fluviali, dagli animali che risalgono verso la sorgente ecc.) sentiti gli enti competenti in materia idraulica.

Art. 44 - Ambito di versante, dei torrenti prealpini e dei prati sub-pianeggianti

1. Il P.A.T.I. individua nelle Tavole 2 e 4 le aree di interesse naturalistico afferenti ai versanti, ai torrenti prealpini ed ai prati nel territorio comunale di Lentiai e Mel. Gli ambiti così individuati risultano essere aree di connessione ecologica ambientale tra l'Ambito del greto del Piave e l'Ambito del crinale prealpino e pertanto sono aree finalizzate alla conservazione della flora e della vegetazione presente. Il mosaico vegetazionale è formato dai seguenti ecosistemi che tra loro si alternano in senso spaziale e spesso sfumano l'uno nell'altro: orno-ostrieti, orno-querzeti, querco-carpineti, betuleti, saliceti.
2. Il P.A.T.I. al fine di conservare il mosaico vegetazionale disincentiva i rimboschimenti artificiali nei nuclei abitati e potrà recepire le indicazioni dettate dagli strumenti di pianificazione forestale quali il piano di riordino di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978 o, in assenza di questo, procederà sulla base delle indicazioni dettate dalla competente Autorità forestale e della normativa vigente di settore..

Direttive per la formazione del P.I.

3. Viene favorito attraverso il credito edilizio (vedi art. 10 lettera f) lo sfalcio degli ambiti marginali, il recupero a prato di superfici in abbandono ed ancora non colonizzate dagli alberi e sono rispettate le indicazioni del Regolamento di Polizia Rurale.
4. Per gli ambiti di versante, dei torrenti prealpini e dei prati sub-pianeggianti è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze storiche significative.

*Prescrizioni e Vincoli*

5. All'interno di tale ambito vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
- sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza delle specie notevoli, rare ed endemiche;
 - è ammessa la sistemazione e/o il potenziamento di strade di servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti;
 - in assenza di strade silvo-pastorali, le infrastrutture concernenti l'utilizzazione dei prati e l'esbosco di prodotti forestali devono essere effettuate secondo le prescrizioni della competente autorità forestale.

Art. 45 - Ambito del crinale prealpino

1. Il P.A.T.I. individua nelle tavole 2 e 4 gli ambiti in cui sono presenti le eccezionalità floristiche e faunistiche, rappresentanti le specie vegetali e animali rare e di rilevante interesse naturalistico-ambientale, relative agli ecosistemi del bosco (faggeta) e dei pascoli prealpini. Il P.A.T.I. tutela gli ambiti degli ecosistemi e ne valorizza le componenti naturalistico – ambientali, faunistiche, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.
2. Gli interventi in tali ambiti sono tesi al recupero ed al miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti vegetazionali, idrologiche, geologiche e faunistiche, anche mediante la redazione dei piani di riordino forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/78 anche mediante la redazione dei piani di riordino forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978 o, in assenza di questo, sulla base delle indicazioni dettate dalla competente Autorità forestale e della normativa vigente di settore.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. precisa il perimetro dell'ambito di cui al comma precedente e sviluppa le seguenti direttive:
- Va mantenuto l'impianto morfologico dell'ambiente, salvaguardando l'alternanza dei prati-pascoli e zone boscate, evitando un eccessivo incremento del bosco a danno delle superfici prative e pascolive. Va mantenuta e rafforzata la pratica dell'alpeggio estivo: è comunque ammesso il riuso delle malghe per fini agrituristiche. – Sono tutelate la rete idrografica e le sorgenti, i prati e le torbiere per evitare ogni compromissione degli equilibri ambientali.
 - Va promossa la riqualificazione degli edifici storico testimoniali come le "casere", rispettando l'assetto originario degli stessi e nello stretto rispetto della tipologia edilizia e dei materiali tipici tradizionali e ammettendo interventi finalizzati al miglioramento della vivibilità mediante la realizzazione delle attrezzature e dei servizi ritenuti necessari, anche secondo le nuove tecnologie.

Prescrizioni e Vincoli

4. È vietata l'apertura di nuove strade salvo i seguenti casi:
- è ammessa la realizzazione di nuove strade di servizio agro-silvo-pastorale e di accesso agli edifici esistenti, nonché il potenziamento di quelle esistenti. Gli interventi devono prevedere idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando comunque scavi e movimenti di terra rilevanti. Di norma il fondo stradale deve essere naturale: è ammessa l'asfaltatura unicamente per le strade pubbliche che collegano borgate e/o che siano soggette ad erosione e dilavamento. Per la rete stradale esistente sono consentite le opere di sistemazione ordinaria e l'eventuale ampliamento e formazione di spazi per la sosta; possono essere realizzate piazzole attrezzate in coincidenza con visuali panoramiche particolarmente significative.
 - Gli interventi ammessi per il settore infrastrutturale (strade, parcheggi) devono prevedere idonee misure per garantire il corretto inserimento ambientale, evitando o comunque mascherando scavi e movimenti di terra rilevanti ed eseguendo le opere di sostegno, contenimento, impermeabilizzazione e presidio con materiali e strutture tradizionali, possibilmente secondo i criteri della bioingegneria forestale.

**Art. 46 - Aree nucleo**

1. Il P.A.T.I. recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica regionale e localizzate all'interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE. In queste aree la tutela della biodiversità è perseguita attraverso misure atte a salvaguardare il sistema nel suo insieme.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. promuove interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità da attuarsi di concerto con gli Enti Pubblici ed i soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole/forestali e di gestione rurale.

Prescrizioni e Vincoli

3. Gli interventi nelle aree nucleo, dovranno essere compatibili con le misure di conservazione e la normativa dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.
4. I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000" (Capp. 5 e 6) di cui all'Allegato A alla D.G.R. 4241/2008.
5. L'attuazione delle azioni di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovrà essere subordinata alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art.5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Art. 47 - Corridoi ecologici principali e secondari

1. Il P.A.T.I. individua i corridoi ecologici quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, avente struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. definisce le misure finalizzate al ripristino della continuità dei corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane.

Prescrizioni e Vincoli

3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici.
4. Nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d'acqua (fiumi, canali, fossi o capofossi) all'esterno dei centri abitati delimitati non sono consentite nuove edificazioni per una profondità, misurata dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale o della riva, di ml 10.
5. I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000" (Capp. 5 e 6) di cui all'Allegato A alla D.G.R. 4241/2008.

**Art. 48 - Nodi locali – biotopi**

1. Il P.A.T.I. individua i nodi locali-biotopi che per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico. Tali ambiti sono ecosistemi che hanno la funzione fondamentale di equilibrio ecologico e pertanto gli interventi ammissibili devono rispondere al principio della valorizzazione.
2. I nodi locali-biotopi, così individuati come da PTCP, sono principalmente di tre tipologie afferenti: a) agli ambienti umidi del Fiume Piave b) al sistema prativo in fascia pedecollinare e montana c) al sistema montano.
 - a) Lentiai:
 - Vene di Villaghe
 - Laghetti della Rimonta
 - a) Mel
 - Laghetti della Rimonta
 - b) Lentiai:
 - Prati magri di Pian de Coltura
 - Prati aridi del Castellaz
 - Prati magri di Col dei Piatti – Monte Art
 - b) Mel:
 - Prati magri di Pian Castron
 - Prati aridi Torrente Terche
 - Prati magri di Col Moscher
 - Prati Magri di Cozzolin
 - Prati Magri di Foral
 - c) Mel:
 - Brent de L'Art
 - Torbiera di Passo San Boldo
 - Col de Moi

Prescrizioni e Vincoli

3. All'interno di tale aree e per una fascia esterna di 100 metri alla delimitazione del nodo e dei biotopi, gli interventi o i progetti che implicano modificazioni di usi, funzioni e attività sono soggetti a quanto stabilito dall'art.21 comma 2 NT del PTCP (in materia di tutela dei biotipi provinciali).
4. I progetti di conservazione e valorizzazione ambientale riferiti al mantenimento dello stato di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE dovranno essere sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della Rete Natura 2000" (Capp. 5 e 6) di cui all'Allegato A alla D.G.R. 4241/2008.

Direttive per la formazione del P.I.

5. Il P.I. garantisce il permanere delle specificità biologiche e di varietà naturalistica attraverso la salvaguardia diretta degli habitat o di azioni indirette che possono compromettere in modo tangibile la specificità del nodo ecologico.

**Art. 49 - Corridoi faunistici e Varchi**

1. Il P.A.T.I. individua i corridoi faunistici e i varchi di progetto. I corridoi faunistici sono le aree preferenziali di spostamento della fauna che va spesso ad intersecare la viabilità esistente e le aree antropizzate. Si definiscono i varchi le soluzioni puntuali progettuali che consentono gli attraversamenti della fauna in corrispondenza delle zone o punti di discontinuità alle vie di transizione, rappresentate da infrastrutture viarie o strutture e/o insediamenti antropici in generale.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. definisce i criteri per la redazione di specifici progetti finalizzati alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zones), alla valutazione della permeabilità dei corridoi, alla realizzazione di eventuali ecodotti, ossia strutture predisposte a superare una barriera naturale o artificiale e a consentire la continuità dei flussi di transizione. Il P.I. può individuare ulteriori varchi funzionali a garantire la continuità dei corridoi ecologici.
3. Per le strade con elevato volume di traffico ad alta velocità, si consiglia una combinazione di ecodotti, recinzioni limitrofe, cespugli e siepi disposte ad «invito» all'ecodotto.

*Prescrizioni e Vincoli*

4. La realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti devono assicurare la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e di ripristino delle condizioni di permeabilità (varchi, ponti ecologici, ecodotti).

Invarianti di natura agricolo produttiva**Art. 49 bis - Terreni e pascoli presso le malghe**

1. Il PATI individua le aree a pascolo dell'ambito montano, pertinenti alle Malghe situate in Col dei Piatti –Garda e Canidi, in cui gli obiettivi di tutela e integrità del territorio sono massimi. Tali aree coincidono con aree agricole di particolare pregio ambientale in cui l'edificazione risulta generalmente assente o isolata.

Direttive:

2. Il PI dovrà definire gli interventi ammissibili in tali zone perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione del territorio;
 - mantenimento ed incremento delle componenti paesaggistico-ambientali presenti ai fini della costruzione della rete ecologica;
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei cono visuali;
 - disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Prescrizioni:

3. Devono essere tutelati, salvaguardati e conservati gli ambiti di invariante agricola-produttiva così come individuati nella Tavola 2 – Invarianti.



Invarianti di natura storico-monumentale

Art. 50 - Invarianti di natura storico-monumentale

1. Il P.A.T.I. individua e disciplina le invarianti di natura storico-monumentale con l'obiettivo di tutelare, recuperare e valorizzare i tessuti urbani e i manufatti di interesse storico e monumentale.
2. Gli elementi di invariante vengono in questo modo classificati in:
 - Centro storico
 - Elementi puntuali di pregio storico testimoniali

Art. 51 - Centri storici

1. Il P.A.T.I. individua nelle Tavole 2.1 e 2.2 e nelle Tavole 4.1 e 4.2 i Centri Storici presenti nel territorio, con l'obiettivo della tutela dei loro tessuti da attuarsi mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, degli spazi urbani e la valorizzazione dell'insieme.
2. I centri storici individuati nel P.A.T.I. scelgono di ricalcare gli ambiti già normati dal P.R.G. previgente adeguato alla L.R. 80/1980 e all'Atlante Regionale dei Centri Storici; in tali ambiti si applica la suddetta disciplina.
3. I centri storici si caratterizzano per manufatti che si possono raggruppare nelle seguenti categorie:
 - a) elementi storici che segnano l'identità di un luogo (chiese, strutture religiose, palazzi pubblici),
 - b) elementi storici che disegnano una strada od un percorso articolandosi in cortina edificata,
 - c) spazi aperti preposti all'incontro della gente e allo scambio di relazioni (piazze, sagrati),
 - d) spazi aperti destinati ad usi meramente funzionali (parcheggi).
 - e) edilizia priva di valore;
 - f) edilizia in contrasto.

4. Posti i seguenti criteri di indirizzo:

- Per i manufatti che ricadono nella categoria a) si propongono interventi di restauro filologico anche con cambio di destinazione d'uso mantenendone il carattere testimoniale della storia del luogo anche con interventi moderni dove lo si ritenesse utile nel rispetto del valore testimoniale e storico;
- Per i manufatti che ricadono nella categoria b) si propongono interventi mirati a salvaguardare il carattere di cortina edificata che disegna la strada nella più ampia libertà in ordine alla destinazione d'uso;
- Per i manufatti che ricadono nella categoria c) si propongono interventi che favoriscono il mantenimento o il recupero del carattere di spazio di relazione anche attraverso interventi di riqualificazione e di ammodernamento dei luoghi per assecondare le necessità odierne e la fruibilità da parte della maggior parte di cittadini possibili;
- Per i manufatti che ricadono nella categoria d) si propone di implementarne le capacità dove ritenuto utile ovvero di proporre la dismissione ricollocando ai margini del centro storico le aree in questione e recuperando a spazio di relazione dove possibile la precedente area;

Il P.I., nel definire gli interventi ammissibili per ciascuna delle categorie di cui al comma 4, dovrà fare riferimento all'elenco che segue:

1. manutenzione ordinaria;
2. manutenzione straordinaria;
3. restauro;
4. risanamento conservativo;
5. ristrutturazione parziale;
6. ristrutturazione totale;
7. ampliamento con sopraelevazione;
8. ampliamento laterale o posteriore;



9. nuova edificazione laterale o posteriore nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968 e subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del PI;
10. spazi scoperti di pertinenza e tipi di intervento.
5. Il PI, conformemente all'art. 40, comma 5 della L.R. 11/04, attribuirà a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal P.A.T.I. nel presente articolo; provvederà altresì, alla luce di una schedatura dei singoli manufatti e degli spazi liberi, alla specificazione per ciascuno di essi delle modalità di intervento così come definite al punto precedente.
6. Il P.I. individuerà oltre a ciò e in attuazione ai punti e) ed f) del comma 4 gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale e in contrasto con gli obiettivi di tutela, e disciplinerà i procedimenti e le modalità di attribuzione del credito edilizio, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme.
7. Il P.I. dovrà inoltre determinare il nuovo volume realizzabile per perseguire gli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dell'insieme urbano, in accordo con i criteri suesposti.

Directive per la formazione del P.I.

8. Il P.I. recepisce la disciplina già dettata dal P.R.G. previgente adeguato ai sensi della L.R. 80/80, verificandone la congruenza e provvedendo, se necessario, all'integrazione di tale disciplina nel rispetto dei seguenti obiettivi e metodologie:

obiettivi

- a) promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità significativa di storia locale;
- b) rendere possibile la migliore fruizione individuale e collettiva degli insediamenti di carattere storico, recuperando il patrimonio edilizio e urbanistico esistente abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua destinazione naturale e favorendo al tempo stesso il mantenimento delle funzioni tradizionali;

metodologie

- a) determinazione, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, delle categorie in cui essi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche;
- b) definizione per ogni categoria così individuata degli interventi necessari a raggiungere le finalità della riqualificazione, del riuso e della salvaguardia;
- c) predisposizione delle norme da osservare negli interventi consentiti;
- d) individuazione delle aree e degli edifici destinati a servizi pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti d'interesse collettivo o sociale, precisando l'ambito urbano o territoriale cui essi fanno riferimento;
- e) delimitazione delle aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento o per natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere attraverso un P.U.A.

Prescrizioni e Vincoli

9. I perimetri dei centri storici riportati nel P.R.G. previgente e confermati dal P.A.T.I. possono essere modificati in sede di formazione del P.I., in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti N.d.A. e tale modifica non comporta variante al P.A.T.I.
10. Fino all'approvazione del P.I. ai sensi dell'art.18 L.R. 11/2004, vengono confermati i gradi di protezione e le disposizioni dei P.R.G. vigenti.



Art. 52 - Elementi puntuali significativi

1. Il P.A.T.I. considera gli elementi puntuali di pregio storico-testimoniale al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale presente nei comuni di Lentiai e Mel. Il P.A.T.I. nella tavola 2 individua gli edifici storico testimoniali e i principali elementi puntuali significativi demandando al P.I. le direttive del seguente comma 2 e 3.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. individua su idonea cartografia a scala più dettagliata, gli ambiti puntuali in oggetto e se opportuno a la facoltà di individuarne a livello tipologico di nuovi.
3. Il P.I. contiene previsioni atte a mantenere l'integrità materiale del bene, ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali, a consentire le destinazioni d'uso compatibili con l'elemento tutelato e a favorirne la fruizione.



CAPO III– FRAGILITA'

Art. 53 - Compatibilità geologica

1. Sulla base delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo e delle indicazioni contenute negli elaborati grafici di analisi (Carta geomorfologica, Carta litologica, Carta idrogeologica) il P.A.T.I. definisce l'idoneità del territorio alla trasformazione urbanistica, mediante la sua classificazione in terreni idonei, terreni idonei a condizione e terreni non idonei, indicando le aree in cui sono attivi fenomeni geologici ed idraulici tali da condizionarne la trasformabilità urbanistica. Il rilevamento in campagna non è stato supportato da prove che abbiano messo in luce le stratigrafie puntuali e le precise caratteristiche geotecniche dei materiali presenti per cui vi sono certamente delle situazioni per le quali l'attuale loro posizionamento in "zone a rischio geologico" potrebbe essere facilmente tolto attuando anche dei piccoli interventi di miglioramento, consentendo una riclassificazione dell'area dal punto di vista della Compatibilità geologica. In tutti i casi negli interventi puntuali i tecnici incaricati dovranno sempre dimostrare di attuare interventi tali da togliere ogni pericolo.

Le indicazioni qui fornite sono, comunque, ininfluenti rispetto alle leggi o alle indicazioni, attuali e future, degli organi competenti .

Dato che la simbologia cartografica di questo studio è stata eseguita ad una scala inadeguata rispetto a singoli interventi di edificazione e considerando che la morfologia di un territorio viene creata da situazioni dinamiche sempre in evoluzione le seguenti norme valgono anche per le situazioni reali attualmente presenti e quelle future, rientranti nella simbologia utilizzata, che non sono cartografate nelle Tavole del P.A.T.I..

Prescrizioni e Vincoli

2. In generale il P.I. sulla base di analisi geologico-idrauliche puntuali, può precisare i limiti di zona, rappresentati nella tavola 3 – Carta delle Fragilità, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo.
3. In tutte le aree classificate come idonee, idonee a condizione, non idonee, e per le aree soggette a dissesto idrogeologico si applicano le seguenti disposizioni sia per l'edificazione che per la costruzione di infrastrutture al fine di salvaguardare il patrimonio ambientale e la sicurezza del territorio:

- **Solco di ruscellamento concentrato, aste torrentizie e fluviali**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la possibilità di tombinamento e/o spostamento dell'alveo e/o la costruzione di arginature e/o rilevati .

- **Orlo di scarpata di erosione.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la stabilità del versante o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la posa di reti, gabbionate, la piantumazione di essenze vegetali, ecc. Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito.

- **Cono alluvionale.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la piantumazione di essenze vegetali, la posa di reti, gabbionate, ecc. Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito.

- **Superficie con forme di dilavamento.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la piantumazione di essenze vegetali, gabbionate, ecc. Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito.



- **Area esondabile e/o a ristagno idrico.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrato di sopperire con opere alla presenza di materiali scadenti e/o dell'acqua. Tali opere possono essere, drenaggi, palificazioni, argini, rilevati, ecc.

- **Frana di crollo.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la posa di reti, la piantumazione di essenze vegetali, ecc.

- **Frana di colamento.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere dei drenaggi, l'asporto del materiale, la piantumazione di essenze vegetali, la costruzione di gabbionate, paratie, ecc.

- **Canalone rotolamento massi.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la posa di reti, la piantumazione di essenze vegetali, ecc.

- **Area soggetta a valanghe**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la inattività di trasporto o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la posa di reti, la piantumazione di essenze vegetali, ecc.

- **Cava abbandonata o dimessa**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la stabilità dei versanti o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la posa di reti, gabbionate, la piantumazione di essenze vegetali, ecc.

- **Argini, briglie o altre forme di difesa**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la possibilità di costruire senza interferire né con le opere stesse né con la loro funzione.

- **Discarica - terrapieno.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la stabilità dei versanti o la possibilità di costruzione di opere di difesa che, in generale, possono essere la piantumazione di essenze vegetali, ecc.

- **Invarianti geologiche.**

L'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile se verrà dimostrata la non interferenza con i terreni in oggetto, seguendo le leggi in vigore.

Art. 54 - Area idonea

1. I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni che consentono, senza problemi, sia una edificazione intensiva sia la costruzione di rilevanti manufatti. La morfologia della zona è, di solito, dolce e regolare, non vi sono manifestazioni franose in atto o potenziali. Questi terreni non sono stati mai raggiunti da frane o dissesti di altro tipo. Le caratteristiche fisico meccaniche dei terreni variano da medie ad abbastanza buone e la falda principale è, di solito, profonda. Vi potrebbero essere delle variazioni litologiche laterali o verticali in brevi spazi.

*Direttive per la formazione del P.I.*

2. Nel corso della progettazione si dovranno seguire le normali procedure di investigazione nel terreno di fondazione in base alle normative in vigore in modo da appurarne tra le altre cose, la litologia e la stratigrafia del terreno di fondazione e le proprietà fisico-meccaniche.

Art. 55 - Area idonea a condizione

1. La maggior parte del territorio è compreso in questa categoria, in relazione alle situazioni di pericolosità riscontrate ed alle classificazioni derivanti dalle cartografie precedenti.

In particolare vengono distinte 2 sottocategorie:

a) Terreni idonei a condizione Tipo A

Nel complesso l'edificazione è possibile ma la pendenza elevata, le condizioni non ottimali del substrato, la possibilità remota di caduta massi o di movimenti franosi di modesta importanza, il rischio idrogeologico in caso di eventi meteo molto intensi, fa sì che, in caso di edificazioni o di interventi agli edifici o alle infrastrutture all'interno di queste aree, sia necessario seguire sia le normali procedure di investigazione nel terreno di fondazione in base alle normative in vigore sia delle indagini geologiche, stratigrafiche, geotecniche, idrogeologiche e di verifica della stabilità dei versanti tali da individuare elementi specifici di pericolosità ed indicare eventuali interventi di risoluzione della pericolosità.

b) Terreni idonei a condizione di Tipo B

I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni mediamente sfavorevoli; infatti sono state incluse sia aree situate nei pressi di movimenti franosi in atto o potenziali, sia zone che potrebbero essere soggette ad erosioni da parte di acque concentrate o alluvionamenti in caso di eventi meteo molto eccezionali, sia zone site nei pressi di scarpate o aree con il bedrock posto ad una profondità scarsa ma non precisamente conosciuta. La morfologia varia da dolce a irregolare e vi potrebbero essere delle difficoltà per quanto riguarda lo smaltimento o il drenaggio delle acque.

Prescrizioni e Vincoli

2. L'edificazione e la costruzione di infrastrutture, anche se rare, è quindi possibile, come anche la costruzione di altre opere civili, ma nel corso della progettazione si dovranno seguire sia le normali procedure di investigazione nel terreno di fondazione in base alle normative in vigore sia uno studio idraulico e/o geologico, geotecnico e di verifica della stabilità dei versanti sia del terreno interessato, sia su un congruo intorno geomorfologico.
3. Lo studio, avvalorato da specifiche ed approfondite analisi e/o prove, nel suo complesso, dovrà verificare la fattibilità degli interventi in progetto e determinerà le opere necessarie per raggiungere la sicurezza. Quindi l'edificabilità è condizionata alla preliminare esecuzione di specifiche ed approfondite analisi relative allo stato di pericolosità delle aree soggette ad edificazione o di interventi agli edifici o alle infrastrutture e in particolare modo dovranno essere svolte in modo unitario per ciascuna delle singole aree problematiche di seguito elencate.



Tabella delle aree problematiche

N.	Comune	Località	Indagini	Eventuali interventi	Delimitazione (TAV.3)
b1	Lentiai	Tutta l'area compresa nell'asta del fiume Piave tra Cesana e Nave	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi idraulica	Verifica congruità delle arginature presenti, costruzione di opere di protezione	Non è stata messa la delimitazione cartografica perché già compresa entro l'area trattata dallo studio di compatibilità idraulica.
b2	Mel	Follo	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi idraulica	Verifica congruità delle arginature presenti, costruzione di opere di protezione	Non è stata messa la delimitazione cartografica perché già compresa entro l'area trattata dallo studio di compatibilità idraulica.
b3	Mel	Zottier	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi idraulica	Verifica congruità delle arginature presenti, costruzione di opere di protezione	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b4	Mel	Le aree circostanti a C.se Fiabiane, Pagogna, Col	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi idraulica	Verifica congruità delle opere di smaltimento acque ed eventuale loro potenziamento	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b5	Mel	Tassere	Relazione geologica, rilievo topografico, sondaggi profondi	Potenziamento o adeguamento delle opere idrauliche esistenti circostanti alle eventuali nuove costruzioni	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b6	Mel	Pian de Sas	Relazione geologica, rilievo topografico, sondaggi profondi	Interventi di potenziamento delle opere di protezione esistenti circostanti alle eventuali nuove costruzioni	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b7	Mel	Ponte Val Maor	Relazione geologica, rilievo topografico, sondaggi profondi	Interventi di stabilizzazione dei terreni circostanti alle eventuali nuove costruzioni	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b10	Lentiai	Le aree circostanti a Piens, Varej, Costolada	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi stabilità versante	Interventi di stabilizzazione dei terreni circostanti alle eventuali nuove costruzioni	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.
b11	Lentiai	Marziai	Relazione geologica, rilievo topografico, analisi idraulica	Interventi di stabilizzazione dei terreni circostanti alle eventuali nuove costruzioni e interventi di adeguamento delle opere idrauliche esistenti per ridurre il rischio.	E' presente la delimitazione cartografica con il simbolo B3.

**Art. 56 - Area non idonea**

1. Questa classe è caratterizzata da situazioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche molto sfavorevoli. Infatti sono state incluse aree con movimenti franosi in atto o potenziali, movimenti franosi antichi dei quali non se ne conosce l'evoluzione, le aste dei torrenti, le zone che potrebbero essere interessate da cadute massi, aree con erosioni intense o con pendii molto inclinati.

Prescrizioni e Vincoli

2. L'edificazione in questa categoria è preclusa ma potrebbe essere possibile la realizzazione di strade, fognature, impianti sciistici, ristrutturazioni, adeguamenti, recuperi, ecc. , ma solo dopo avere effettuato delle indagini idrauliche, geologiche, stratigrafiche, geotecniche e di verifica della stabilità dei versanti sia sul terreno interessato dall'opera sia su un congruo intorno geomorfologico, in modo tale da verificare la fattibilità dell'intervento e determinare le opere necessarie per raggiungere la sicurezza.
3. In sede di redazione del PI, e solo a seguito di approfondite indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e sismiche, sarà possibile meglio definire gli effettivi confini tra classi di diversa idoneità e riclassificare eventuali limitati ambiti territoriali. Le verifiche effettuate dovranno individuare gli specifici interventi di mitigazione indispensabili per la riduzione della pericolosità ai fini della declassazione da terreni non idonei a terreni idonei a condizione. La conseguente modifica della Tav. n. 3. "Carta delle fragilità" non comporterà variante al PATI.

Art. 57 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

1. Il P.A.T.I. indica le aree in cui sono attivi fenomeni geologici ed idraulici tali da condizionare l'urbanizzazione del territorio come:
 - a) Area di frana
 - b) Area soggetta a valanghe
 - c) Area esondabile o a ristagno idrico
 - d) Area di risorgiva

Prescrizioni e Vincoli

2. Per le aree precedentemente elencate l'edificazione e la costruzione di infrastrutture è possibile con le seguenti prescrizioni:
 - a) Area di frana.
 - Aree con frane di crollo caratterizzate dalla possibilità di distacco di massi o porzioni di versante. Si ritiene necessario uno studio geologico dell'area, delle fessurazioni, delle spinte idrostatiche e, in generale, un'analisi della stabilità del versante, ecc.. Gli interventi mitigatori potrebbero riguardare la posa di drenaggi e/o canalette, la piantumazione di essenze vegetali, la costruzione di gabbionate, paratie, la posa di reti, l'asporto del materiale, ecc..
 - Aree con frane di colamento caratterizzate dalla possibilità di movimento di porzioni di materiale imbibito anche con veloce sviluppo cinematico. Si ritiene necessario uno studio geologico dell'area, delle fessurazioni, della circolazione dell'acqua, analisi di laboratorio e in generale, un'analisi della stabilità del corpo franoso e del versante ove è presente la nicchia di distacco, ecc.. Gli interventi mitigatori potrebbero riguardare la posa di drenaggi e/o canalette, la piantumazione di essenze vegetali, la costruzione di gabbionate, paratie, la posa di reti, l'asporto del materiale, ecc..
 - Canalon con scariche di detrito sono caratterizzati dalla possibilità di distacco o di movimentazione di massi o ammassi di materiali sciolti. Si ritiene necessario uno studio geologico dell'area, del ruscellamento e, in generale, un'analisi del percorso che potrebbero effettuare i massi, ecc. Gli interventi mitigatori potrebbero interessare la posa di reti o chiodature singole, la piantumazione di essenze vegetali, la posa di canalette, ecc.



Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito.

b) Area soggetta a valanghe

- Aree soggette a valanghe caratterizzate dalla possibilità di distacco di accumuli di neve. Si ritiene necessario redigere una relazione geologica ed uno studio geomorfologico dell'area, una ricerca storica degli eventi, e, in generale, un'analisi del percorso che potrebbe provocare la valanga, ecc. Gli interventi mitigatori possono riguardare la posa di reti, la piantumazione di essenze vegetali, la posa di paravalanghe, ecc. Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito

c) Area esondabile o a ristagno idrico

- Aree esondabili o a ristagno idrico caratterizzate dalla possibilità di esondazione anche con veloce sviluppo cinematico o con ristagno permanente o temporaneo. Si ritiene necessario uno studio geologico-idrogeologico dell'area con schema della circolazione dell'acqua superficiale e/o sotterranea, uno studio idraulico, analisi di laboratorio, ecc.. Gli interventi mitigatori potrebbero riguardare la posa di opere di protezione idraulica, la piantumazione di essenze vegetali, la posa di drenaggi, canalette, ecc. Sarà essenziale comunque verificare in che contesto di fragilità è inserita, in quanto il contesto è preminente rispetto le caratteristiche geomeccaniche o morfologiche del sito.

d) Area di risorgiva

- Aree con presenza di risorgive caratterizzate dall'innalzamento della falda al di sopra del piano campagna. Si ritiene necessario uno studio idrogeologico dell'area circostante e del bacino di appartenenza con schema della circolazione dell'acqua superficiale e del sistema di infiltrazione e della circolazione sotterranea, analisi di laboratorio, ecc. Gli interventi mitigatori potrebbero essere : instaurare un vincolo di protezione adeguato, ecc.

Art. 57 bis - Siti contaminati, siti industriali attivi e dismessi

1. Tutte le previsioni di trasformazioni e riqualificazioni urbanistiche e ambientali di aree oggetto di bonifica e di siti industriali attivi o dismessi dovranno essere corredate da uno specifico studio geologico e ambientale che definisca puntualmente tutti li elementi circa eventuali passività ambientali e l'eventuale livello di pericolo, basato su analisi in sito e corredato da verifiche dettagliate che ne comprovino la fattibilità e compatibilità, fatta salva la valutazione del grado di approfondimento dello studio suddetto in relazione all'entità, complessità e al contesto della trasformazione o riqualificazione del caso.
2. In linea di principio e fatte salve le scelte progettuali all'uopo mirate, nelle aree soggette a procedimenti tecnici ed amministrativi di bonifica e ripristino ambientale è vietata la realizzazione di nuove opere fino alla conclusione del procedimento e alla certificazione o presa d'atto, anche per stralci, della avvenuta bonifica.
3. Dovranno essere previste adeguate forme di aggiornamento dei data base comunali relativamente alle aree che sono state interessate o che sono potenzialmente interessate da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

Art. 57 ter - Aree del PAI con classe di pericolosità e le zone di attenzione

1. Il PATI recepisce i vincoli e le misure di salvaguardia, che risultano immediatamente cogenti, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici del Fiume Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione adottato con delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 28/11/2012 e delle sue successive varianti.

*Prescrizioni e Vincoli*

2. In sede di redazione del Piano degli interventi (PI) adottato ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 11/2004 o di sue varianti, il Comune provvederà a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro "aree idonee a condizione" verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alla condizione di dissesto evidenziate secondo la procedura dell'Art. 5 delle NTA del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella tavola 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'Art. 8 delle NTA del PAI.
3. Non costituisce variante al PAT/PATI ogni eventuale recepimento di variante/adequamento/modifica al PAI che, per altro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme di attuazione in conformità alla variante/adequamento/modifica al PAI.



CAPO IV– TRASFORMABILITA' E AZIONI STRATEGICHE DEL P.A.T.I.

Art. 58 - Generalità

1. In relazione all'articolo 50 della L.R. 11/2004 e agli Atti d'Indirizzo, le Tavole 4.1 e 4.2 indicano le trasformabilità e, individuando gli ATO, i sub ATO, le azioni strategiche, i valori e le tutele.
2. Il P.I. definisce gli indici e i parametri urbanistici e edilizi e le relative modalità di misurazione e di calcolo.
3. Per la disciplina di ogni singolo ATO, si veda il successivo Titolo IV – Disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei.
4. Per le azioni strategiche, le Tavole 4.1 e 4.2 individuano:
 - a. le aree di urbanizzazione consolidata;
 - b. i nuclei di edificazione diffusa;
 - c. le aree di riqualificazione e riconversione;
 - d. le opere incongrue e gli elementi di degrado;
 - e. i limiti fisici alla nuova edificazione;
 - f. le linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 - g. i servizi d'interesse comune di maggiore rilevanza;
 - h. le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza;
 - i. i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi.
5. Per i valori e tutele culturali, le Tavole 4.1 e 4.2 individuano:
 - a. le ville venete;
 - b. gli edifici e i complessi di valore monumentale e testimoniale;
 - c. le pertinenze scoperte da tutelare;
 - d. i coni visuali;
 - e. i centri storici.
6. Per i valori e tutele naturali, le Tavole 4.1 e 4.2 individuano:
 - a. le aree nucleo;
 - b. le aree di connessione naturalistica;
 - c. i corridoi ecologici principali e secondari, con i relativi varchi;
 - d. le barriere infrastrutturali.
7. Tutte le fattispecie, strumenti ed istituti afferenti alla disciplina delle “trasformabilità e azioni strategiche del P.A.T.I.” vanno conteggiate ai fini del rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. e della S.A.U. trasformabile calcolata. Inoltre anche il credito edilizio e la perequazione eventualmente maturati devono rispettare il dimensionamento.

**Art. 59 - Aree di urbanizzazione consolidata**

1. Il P.A.T.I. individua le aree di urbanizzazione consolidata, comprendente le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo, già previste dalla pianificazione vigente, attuate o in corso di attuazione (P.U.A. con convenzione stipulata).
2. Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata secondo le seguenti modalità:
 - con intervento diretto le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
 - previo P.U.A., per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo decreto.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. recepisce le aree consolidate e dovrà seguire le seguenti direttive:
 - sulla base di elementi morfologici e di contesto precisa il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata, ammettendo limitati scostamenti per riconoscere fabbricati e loro aree pertinenziali in contiguità con il margine del consolidato senza che questo comporti variante al PATI;
 - distingue nel dettaglio le aree di urbanizzazione consolidata e definisce le specifiche zone insediative;
 - predispone una disciplina articolata degli interventi edilizi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
 - individua, se necessario, le aree di degrado sulle quali proporre specifiche norme;
 - individua gli elementi qualificanti presenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata quali edifici di interesse storico architettonico e manufatti minori di interesse testimoniale, al fine di dettare disposizioni per la loro tutela e recupero; fino a tali definizioni da parte del PI valgono i gradi di protezione dei PRG vigenti;
 - all'interno delle aree produttive il P.I. potrà prevedere la realizzazione di edifici multipiano e di piani interrati, prevedendo indici di copertura massimi tali da garantire la futura espansione dell'attività sulla medesima area-
 - garantisce il rispetto di invariants, vincoli e fragilità identificate dal P.A.T.I.;
 - garantisce il rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - persegue in ogni caso le finalità previste all'art.29 comma 1 N.T. del P.T.C.P.

Art. 60 - Edificazione diffusa

1. Gli ambiti di edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. nelle Tavv. n.4.1 e 4.2 comprendono gli insediamenti a morfologia lineare posti lungo gli assi viari e i nuclei isolati; si tratta di ambiti a prevalente destinazione residenziale che nei P.R.G. vigenti ricadono in zona agricola per i quali si ritiene di promuovere il recupero e/o il consolidamento dell'edificato esistente. La finalità è altresì quella di garantire il presidio del territorio.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il PI sulla base di analisi più approfondite, senza che ciò costituisca variante alla Tav. n. 4 del P.A.T.I.:
 - individua gli ambiti di edificazione diffusa in base ai seguenti parametri:
 - il limite della superficie coperta degli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7.5% della superficie fondiaria della zona;
 - la densità territoriale non deve essere inferiore a 0.50 mc/mq.



- disciplina le seguenti tipologie di nuclei:

- a. nuclei con carattere prevalentemente residenziale in ambito rurale;
- b. nuclei con carattere prevalentemente residenziale lungo i margini dei tessuti urbani consolidati;

3. In ogni caso il P.I. precisa i perimetri per limitati adeguamenti dovuti alla scala di maggiore dettaglio purché tali modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziati negli elaborati della VAS.
4. In tali ambiti di edificazione diffusa, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa e il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale, il P.I. definisce:
 - a) il riordino, la valorizzazione e riqualificazione del costruito;
 - b) l'integrazione delle opere di urbanizzazione e/o delle infrastrutture eventualmente necessarie, anche con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
 - c) l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità e la realizzazione di itinerari ciclopedonali;
 - d) il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte;
 - e) la previsione di interventi di recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, ricostruzione, ampliamento e nuova puntuale edificazione con tipologie edilizie appropriate al contesto, volti a fini prevalentemente residenziali.
5. Negli ambiti di edificazione diffusa potranno essere consentiti la nuova edificazione e, per gli edifici esistenti, ampliamenti dell'esistente. Il tutto nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI, degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo (SAU), favorendo il contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate alla Valutazione Ambientale Strategica;
6. Ove non sia possibile allacciare gli ambiti di edificazione diffusa alla rete fognaria pubblica, gli interventi di nuova edificazione saranno ammissibili unicamente nel rispetto delle specifiche normative e regolamenti emanati dagli enti competenti sia per i dettagli che per le procedure di intervento.
7. Il PI garantisce inoltre in ogni caso i seguenti aspetti:
 - il rispetto di varianti, vincoli e fragilità identificate dal PATI;
 - il primario soddisfacimento di una domanda insediativa di ordine familiare di prime case di abitazione, localizzate preferibilmente in aderenza all'aggregato esistente; la progettazione di tali interventi deve essere accompagnata da atto unilaterale d'obbligo che mostri l'intenzione di chi promuove detto intervento di occupare il progettato manufatto a titolo di abitazione principale per almeno sette anni;
 - il perseguimento delle finalità previste all'art.29 comma 1 NT del PTCP.

Prescrizioni e vincoli

8. Negli ambiti a edificazione diffusa, sino all'approvazione del PI, si applicano le previsioni del PRG vigente.
9. Nelle aree di urbanizzazione diffusa sono ammesse prevalentemente destinazioni d'uso residenziali; destinazioni non residenziali sono ammesse a condizione che siano compatibili con la residenza.
10. Vanno esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa:
 - gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo dell'effettiva consistenza delle aziende agricole,
 - le attività produttive in zona impropria, salvo nel caso in cui le stesse siano da considerare da dismettere/trasferire in base a specifica indicazione del PI.



11. È facoltà dei P.I. subordinare la realizzazione dei nuovi interventi nelle zone di edificazione diffusa all'attuazione dei principi di perequazione.
12. Per gli ambiti di edificazione diffusa che sono interessati da porzioni di aree non idonee all'edificazione si deve fare riferimento all'art.56 comma 3 delle presenti NT.
13. Gli ambiti di edificazione diffusa dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, evitando la saldatura con il tessuto edilizio consolidato.
14. Gli ambiti di edificazione diffusa dovranno considerare le criticità evidenziate sull'elaborato P 3.1 "Carta delle Fragilità" escludendo l'edificazione nelle aree definite "non idonee" o di dissesto franoso.

Art. 61 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana

1. Il P.A.T.I. individua le seguenti aree per le quali si ritiene opportuno promuovere attività finalizzate al miglioramento della qualità urbana che necessitano di una riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale:
 - Mel: via Tempietto
 - Lentiai: contesto urbano tra Cesana e Villapiana
 - Lentiai: area industriale artigianale di Cesana

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. all'interno delle aree destinate al miglioramento della qualità urbana indica per le parti di territorio da trasformare, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica da adottare anche con apposita scheda, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e gli accordi tra pubblico e privato, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche la possibilità di operare con accordi pubblico privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio nel rispetto del dimensionamento generale del PATI, delle fragilità, delle invariati e della SAU massima trasformabile.
3. Il P.I. disciplina gli interventi e definisce i parametri per l'edificazione con l'obiettivo di:
 - migliorare la qualità della struttura insediativa;
 - riqualificare e ricomporre i tessuti edilizi;
 - integrare le opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - riqualificare e potenziare i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - riqualificare e riordinare gli spazi aperti urbani.

Prescrizioni e Vincoli

4. Ogni decisione relativa al contesto di Cesana e Villapiana deve derivare dall'esito degli studi condotti sulla zona finalizzati a ricercare la soluzione migliore sotto il profilo viabilistico tenuto conto di ogni altro fattore in gioco come la storia dei luoghi, le esigenze della popolazione, la necessità di recuperare spazi urbani per il gioco e per la socializzazione ed ogni altro elemento che potrà emergere anche da lavori condotti secondo le regole della progettazione partecipata.
5. La trasformazione dell'area industriale artigianale di Cesana (come individuata in tav. 4) potrà avvenire a seguito del recupero degli immobili presenti e se necessario previa bonifica del sito ai sensi dell'art. 57bis delle NTA. E' in ogni caso esclusa la residenza. Si dovranno rispettare i seguenti indirizzi urbanistici:
 - a) ridefinire la viabilità di accesso al fine di garantire flussi di traffico differenziati, in sicurezza anche con percorsi ciclabili;



- b) promuovere il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica dei manufatti esistenti garantendo bassi impatti visivi, acustici, efficienza energetica degli edifici e uso di fonti energetiche rinnovabili;
 - c) garantire adeguate disponibilità di aree a parcheggio nella misura richiesta dalla normativa regionale e statale vigente.
6. L'ambito perimetrato dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
 7. Le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006.

**Art. 62 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi**

1. Il P.A.T.I. individua i contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi.
2. Il P.A.T.I. individua come area destinata alla realizzazione di programmi complessi l'area all'interno della quale si intende realizzare il Kartodromo.

Directive per la formazione del P.I.

3. Il P.I. disciplinerà che il kartodromo sia contenuto all'interno dell'area già individuata a tale scopo dal P.R.G. come z.t.o. D/SM (area per attività sportive motoristiche) del Comune di Mel. In sede di redazione del PI si avvierà una procedura di accordo pubblico/privato, o di accordo di programma, secondo le modalità stabilite dagli artt. 10 e 10 bis delle presenti NT.
4. Il PI, inoltre, disciplinerà:
 - che qualora l'estensione del kartodromo interessi terreni non idonei all'edificazione, in tali aree sia preclusa l'edificazione di strutture in elevazione;
 - che qualora l'estensione del kartodromo interessasse l'adiacente biotopo provinciale ID127, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 21 comma 3 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. che recita *"I PAT/PATI potranno verificare il perimetro dei biotopi di interesse provinciale laddove questi siano interessati da progetti di rilevanza pubblica non altrimenti localizzabili, mediante concertazione"*
 - per la realizzazione della struttura sportiva, dei parcheggi pubblici e dei servizi a supporto della struttura stessa, fermo restando che sono ammesse le destinazioni d'uso ritenute compatibili e di servizio alle previste attività sportive motoristiche (attività artigianali, officina meccanica, deposito mezzi, magazzini, attività ricettive e di pubblico esercizio, eventuale residenza del custode, aree per manifestazioni pubbliche anche coperte, funzioni espositive).
 - le disposizioni planivolumetriche nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI e della SAU trasformabile.

Prescrizioni e vincoli

5. La progettazione del Kartodromo dovrà essere accompagnata da tutti gli studi previsti dalla normativa, con particolare riguardo all'impatto ambientale e acustico, nonché alla previsione delle relative opere di mitigazione, per tutelare il biotopo provinciale adiacenti all'area.
6. L'ambito per il Kartodromo dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

**Art. 63 - Limiti fisici alla nuova edificazione**

1. Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il P.A.T.I., a volte, individua i limiti fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T.I. definisce gli ambiti nei quali è possibile attuare interventi, specificando le destinazioni d'uso ammesse.
3. In base al maggior dettaglio di scala delle previsioni urbanistiche, il P.I. può precisare meglio i limiti fisici alla edificazione apportando limitate e giustificare variazioni della definizione delle aree destinate alla nuova edificazione sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati di V.A.S.
4. All'esterno del limite fisico alla edificazione come definito dal P.A.T.I. sono ammesse esclusivamente:
 - le trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R.11 e nel rispetto delle azioni attribuite a ciascun specifico ambito, come previsto dalle presenti norme;
 - la realizzazione di opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante a predetti strumenti;
 - la manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, variazioni d'uso dell'esistente come disciplinati dalle disposizioni qui non richiamate che tali interventi consentono.
5. Il limite fisico alla nuova edificazione, laddove non già stabilito dal P.A.T.I. sarà determinato dal P.I. con riferimento preferibilmente ad elementi definitivi esistenti (viabilità, scarpate, zone a vincolo e similari)

Prescrizioni e Vincoli

6. All'interno di questi limiti e nel rispetto complessivo del dimensionamento del P.A.T.I., possono essere attuati:
 - lo sviluppo degli insediamenti secondo quantità e modalità meglio definite dal P.I. e in sintonia con le linee preferenziali di sviluppo insediativo del P.A.T.I.;
 - gli interventi di recupero di manufatti classificati come opere incongrue o elementi di degrado attraverso lo strumento del credito edilizio;
 - le opere pubbliche in attuazione del P.A.T.I.

Art. 64 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e/o produttivo

1. Il P.A.T.I. indica nelle Tavole 4.1 e 4.2 le linee preferenziali in corrispondenza delle quali dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento per le varie destinazioni prevalenti, residenziale, artigianale produttivo oppure commerciale direzionale turistico.
2. L'estensione delle aree interessate dallo sviluppo insediativo e i parametri per l'edificazione verranno stabiliti dal P.I., nel rispetto del dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza e del successivo art. 65 e potranno interessare in tutto o in parte tali ambiti o direttrici.

*Direttive per la formazione del P.I.*

3. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina dei sub ATO definisce le seguenti *specifiche tecniche* per gli ambiti di sviluppo insediativo:
 - le diverse zone territoriali omogenee,
 - le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico,
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse,
 - le condizioni e prescrizioni attuative, in riferimento alla quantità di Edilizia Residenziale Pubblica eventualmente prevista in ciascun intervento, alla realizzazione delle aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico ed alla sistemazione degli spazi scoperti.
 - gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistico/edilizia del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con accordi pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, applicando gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio, definendone gli ambiti e i contenuti.
4. Nella definizione urbanistica delle aree di espansione il P.I. adotterà *criteri progettuali* che:
 - privilegino le aree trasformabili più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi) e nel rispetto delle indicazioni della V.A.S
 - riprendano i criteri insediativi tradizionali, legati ai percorsi, all'orografia e all'esposizione;
 - rispettino preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico;
 - siano frutto di accordi ai sensi dell'Art. 6 della L.R. 11/2004 che prefigurino un rilevante interesse pubblico.
5. Il P.I. dovrà assicurare che le previsioni insediative siano assistite da adeguate infrastrutture di trasporto, favorendo i sistemi di trasporto collettivo e pubblico, anche attraverso l'individuazione di interventi specifici, come previsto dall'art. 47, comma 4 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.

Prescrizioni e Vincoli

6. Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi:
 - configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti e programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo.
7. Gli interventi di trasformazione urbanistica finalizzati all'ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale, artigianale produttivo e commerciale sono ammessi unicamente in corrispondenza degli ambiti definiti dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo e dai corrispondenti limiti fisici della nuova edificazione. Gli interventi di trasformazione urbanistica dovranno attuarsi mediante P.U.A. o con accordi pubblico/privato ai sensi dell'art.6 L.R. 11/2004 utilizzando anche gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.

**Art. 65 - Consolidamento e razionalizzazione delle aree produttive**

1. Il P.A.T.I. recepisce le disposizioni del P.T.C.P. classificando le aree produttive presenti nei comuni di Lentiai e Mel come "poli produttivi di salienza comunale", mentre l'area produttiva in località Campo San Pietro (Mel) viene considerata come "polo produttivo per la produzione e l'innovazione di salienza provinciale".
2. Per i poli produttivi sia di salienza comunale che di salienza provinciale il limite massimo di ampliamento, anche per stralci, viene definito secondo il dimensionamento previsto dal PATI.

Direttive per la formazione del P.I.

3. I P.I. dovrà fornire previsioni di dettaglio volte a migliorare la qualità formale delle opere di urbanizzazione secondo i principi di pianificazione e di progettazione degli insediamenti produttivi dell'allegato B.2.15 del PTCP.

Prescrizioni e Vincoli

4. L'ampliamento superiore al 10% e fino al limite massimo di mq 70.680, della zona produttiva di salienza provinciale in località Campo San Pietro è subordinata alla realizzazione della viabilità di progetto indicata in Tav. n. 4.1 – "Carta delle Trasformabilità, Azioni Strategiche, Valori e Tutele" ma non alla realizzazione della viabilità stradale programmatica di terzo livello prevista dal PTCP e che collega il Comune di Mel al Comune di Santa Giustina.
5. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T.I. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata da:
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - la rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - riorganizzazione delle attività produttive;
 - presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive.

Art. 65 bis – Precisazioni sulle espansioni 15 e 16 inserite nell'ATO B.3 (Comune di Lentiai)

1. Per quanto riguarda le espansioni 15 e 16 disegnate nell'ATO B.3, si precisa che le stesse devono considerarsi a tutti gli effetti non edificabili fino all'eventuale riclassificazione da parte dell'Autorità di Bacino delle attuali aree di attenzione da fluviali a extra-fluviali.
2. Il passaggio da aree di attenzione fluviali ad aree extra-fluviali potrà avvenire a seguito della realizzazione della strada prevista dallo strumento urbanistico o di altra opera con funzione di mitigazione idraulica avente analoga funzione di barriera rispetto all'entrata delle acque del fiume in piena. In ogni caso la riclassificazione sarà conseguente all'inoltro di precisa richiesta all'Autorità di Bacino, previo l'ottenimento del parere favorevole da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per zona, di riclassificazione delle aree di proprietà, ora aree fluviali, ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche del P.A.I. vigente.
3. Trattazione specifica ed ampia delle zone in questione è riportata nell'elaborato del P.A.T.I. "b.6.1 Studio di compatibilità idraulica – con specifico riferimento a due aree particolari in ATO B sub 3 e alle aree soggette a ristagno a bassa permeabilità".

*Directive per la formazione del P.I.*

4. Il P.I. dovrà garantire il rispetto della quota di 242,1 m. s.l.m. dei manufatti esistenti adiacenti, come condizione per consentire ogni espansione del sito produttivo verso l'interno della golena fluviale. Tale quota è riportata nell'elaborato del P.A.T.I. "b.6.1 Studio di compatibilità idraulica – con specifico riferimento a due aree particolari in ATO B sub 3 e alle aree soggette a ristagno a bassa permeabilità"

Prescrizioni e Vincoli

5. L'elaborato del P.A.T.I. "b.6.1 Studio di compatibilità idraulica – con specifico riferimento a due aree particolari in ATO B sub 3 e alle aree soggette a ristagno a bassa permeabilità" precisa che tale vincolo di quota deve intendersi posto a garanzia così che l'area contenuta dal disegno della nuova viabilità possa proporsi (almeno) come zona P2 e, come tale, essere proposta all'Autorità di Bacino. Il raggiungimento di tale quota per le aree di espansione in parola potrà derivare dal riempimento dell'area definita con la strada prevista (e realizzata) dallo strumento urbanistico oppure dal riempimento dell'area definita con l'opera che potrà essere suggerita in sostituzione della strada (purché avente le stesse finalità di disegnare una barriera) e sia ritenuta idonea da parte degli Enti preposti.

**Art. 66 - Sportello unico per le attività produttive**

1. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, terzo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", come ripresa e normata dalla L.R. 31 dicembre 2012 n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal PATI, nel rispetto delle disposizioni relative alle invariati ed alle fragilità, nel rispetto del dimensionamento complessivo del PATI e della SAU massima trasformabile.

Art. 67 - Attività produttive in zona impropria

1. Il P.A.T.I. individua i fabbricati e i manufatti che, per destinazione, per caratteristiche morfologiche, volumetriche, tipologiche e di decoro, costituiscono elementi non congruenti con il contesto paesaggistico - ambientale da assoggettare a specifica disciplina mediante il P.I..
2. Il P.A.T.I. persegue l'obiettivo generale di riqualificazione dell'ambito interessato dalle opere in cui si svolgono le attività produttive in zona impropria anche utilizzando lo strumento del credito edilizio o della compensazione urbanistica.

Direttive per la formazione del P.I.

3. Il P.I., sulla base di specifici approfondimenti analitici, può individuare ulteriori attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria, senza che ciò comporti variante al P.A.T.I. e ne valuta la compatibilità rispetto:
 - a) alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti;
 - b) agli eventuali impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale;
 - c) alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico;
 - d) alla dotazione di opere di urbanizzazione.
4. Rispetto a tale valutazione il P.I. indica le attività da confermare, bloccare e trasferire, in quanto incompatibili con il contesto.
5. Per le attività da trasferire il P.I. disciplina i criteri e le modalità del trasferimento, a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui agli art. 12 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'art. 13.
6. L'eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal P.A.T.I., eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali.
7. Per le attività esistenti da confermare, il P.I. ne definisce la disciplina, senza incidere sul dimensionamento dei singoli A.T.O., trattandosi di edifici esistenti ferma restando l'applicazione dell'art.66 delle presenti NT.

Prescrizioni e Vincoli

8. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di P.U.A..
9. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente, ferma restando l'applicazione dell'art.66 delle presenti NT.

**Art. 68 - Edilizia sostenibile e contenimento dei consumi energetici**

1. Il P.A.T.I. assume la sostenibilità ed il risparmio energetico quali riferimenti guida nella trasformazione del territorio. Allo scopo orienta le azioni del P.I. al minor consumo delle risorse territoriali (priorità nella riqualificazione urbana ed edilizia, conservazione dei suoli agricoli, della risorsa idrica ...) ed energetiche (riqualificazione energetica degli edifici, ...) e ad interventi a bassa produzione di emissioni climalteranti (edilizia eco-compatibile, infrastrutture e azioni per mobilità sostenibile ...).

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. definirà politiche e interventi prioritari nelle diverse azioni progettuali per la sostenibilità edilizia, insediativa e territoriale recependo quanto definito nell'allegato alle Norme Tecniche del P.T.C.P. B.2.18 "Linee guida per un Regolamento edilizio finalizzato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale", promuovendo l'obiettivo della sostenibilità attraverso specifiche norme per:
 - il risparmio delle risorse acqua e suolo;
 - il risparmio energetico e l'uso di energie da fonti rinnovabili;
 - la riqualificazione urbana;
 - la sostenibilità delle costruzioni;
 - la mobilità urbana sostenibile.
3. Il P.I. definirà le modalità di realizzazione degli interventi di produzione energetica da fonti rinnovabili, compatibilmente con la salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici, monumentali, idrogeologici ecc..., in attuazione della pianificazione energetica superiore e coerentemente con apposita pianificazione energetica comunale (tipo Piano di Azioni per l'Energia Sostenibile)
4. Nella realizzazione di nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio esistente il P.I. garantirà il rispetto del Decreto Legislativo n. 28/2001 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" con particolare riferimento all'art. 11 e all'Allegato 3
5. Il P.I. definirà modalità e procedure per l'attuazione e la verifica concreta del principio sopraesposto attivando una adeguata politica di incentivi volti a favorire il risparmio energetico, la realizzazione di edifici eco-compatibili, il risparmio dell'acqua potabile, anche mediante l'impiego del credito edilizio.
6. Il P.I. indicherà, garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
7. Il P.I. potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovracomunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti geotermici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di accordi ai sensi dell'Art.6 della L.R. 11/2004.

Prescrizioni e Vincoli

8. Il P.I. dovrà riportare regole e norme relative a tali aspetti di sostenibilità e contenimento dei consumi energetici, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili sul mercato, oltre ai provvedimenti previsti per il contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso dalle normative vigenti

**Art. 69 - Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza e per il potenziamento delle funzioni turistico-ricettive - Esistenti e di progetto**

1. Il P.A.T.I. individua nella Tav. 4 le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza e considerati strategici per le comunità, senza specificarne una precisa destinazione ma definendone una distinzione generale:
 - per servizi ed attrezzature di maggiore rilevanza;
 - attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva.
2. Con riferimento alle attrezzature legate alla frequentazione turistico-ricettiva le categorie e le localizzazioni individuate dal P.A.T.I. , che in generale tengono conto delle preesistenze o di criteri di posizionamento funzionale, sono peraltro orientative. Il P.I. le potrà variare all'interno dei centri abitati e delle frazioni appartenenti ad un medesimo A.T.O. senza costituire variante al P.A.T.I. , purché nel rispetto del dimensionamento previsto dalla legge e delle direttive contenute nella normativa degli A.T.O. stessi.
3. Il P.A.T.I. definisce le seguenti attrezzature e le attività ricettive all'aperto con funzioni turistico-ricettive sia in ambito fluviale, collinare che in ambito montano:

Ambito Fluviale

Località Cesana (Lentiai): Area attrezzata extra urbana

Località Nave (Mel): Area attrezzata extra urbana

Ambito insediativo di fondo valle

Località in prossimità del ponte della provinciale sul Terche: Area attrezzata extra urbana

Ambito Collinare

Samprogno (Mel): struttura ricettiva all'aperto

Scarlir (Mel): struttura ricettiva all'aperto

Ambito Montano

Area attrezzata di Praderadego

Area attrezzata di Zelant

Bivacchi e malghe comunali esistenti:

- Bivacco Costacurta,
- Bivacco Vallon,
- Bivacco Salvedella Nova,
- Bivacco Salvedella Vecchia,
- Bivacco Casera Beta o Casa del Guardian,
- Bivacco Pillon,
- Malga Canidi
- Il centro Polifunzionale comunale in località "Le Fosse"
- Malga Garda
- Ostello Comunale di Col d'Artent

*Direttive per la formazione del P.I.*

4. Il P.I. precisa la localizzazione e l'ambito di pertinenza dei servizi e delle attrezzature sia di maggior rilevanza che minori, esistenti e di progetto, nei centri frazionali e nel capoluogo dei rispettivi comuni.
5. Il P.I. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo.
6. Il P.I. indica, per la realizzazione di nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti e in generale per gli interventi di trasformazione del territorio, gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio definendone gli ambiti e i contenuti.
7. Le strutture ricettive all'aperto e i parchi extraurbani saranno attuate mediante P.U.A. convenzionato, e/o eventualmente anche attivato con le procedure dell'art. 6 della L.R. 11/2004 per gli interventi di rilevante interesse pubblico.
8. Il P.I. avvia le azioni previste all'art.38 comma 1 N.T. del P.T.C.P. e in particolare provvede ad un'analisi dell'offerta ricettiva esistente per la definizione delle successive azioni per lo sviluppo e il potenziamento delle risorse turistiche presenti sul territorio.

Prescrizioni e vincoli

9. L'ambito per "Impianti Sportivi non agonistici – Area motocross" nel Comune di Lentiai indicato nella tav. 4.1 con il numero 84 e posto a ridosso dell'alveo del fiume Piave, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 70 - Ambito per il Progetto del fiume Piave

1. Il P.A.T.I. identifica nella Tav. 4 gli ambiti nei quali realizzare il Progetto del Fiume Piave previsto dal PTCP, nel quale prevalgano le funzioni naturalistico - ambientali, per il tempo libero, attrezzature per lo sport e la realizzazione di itinerari ciclopedonali e per escursioni a cavallo, al fine di sviluppare e promuovere un turismo sostenibile.

Direttive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. organizza gli accessi all'area e definisce i percorsi ricreativi e didattici, promuovendo, le attività compatibili, e la realizzazione di strutture per il tempo libero, finalizzate ad incrementare e valorizzare il turismo legato al fiume sempre nei limiti del dimensionamento complessivo del PATI e della SAU trasformabile.
3. Il P.I. definisce le tipologie delle attrezzature da realizzarvi preferibilmente attraverso la conversione del patrimonio edilizio esistente per scopi ricettivi/ricreativi al fine di valorizzare l'attività agrituristica e/o di ristoro a servizio delle varie attività promosse all'interno del parco.

**Art. 71 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo**

1. Il P.A.T.I. persegue l'intento di favorire il mantenimento dei nuclei rurali promuovendone il recupero trattandosi di realtà radicate nel territorio e con valore testimoniale dell'impiego agricolo dello stesso.

Directive per la formazione del P.I.

2. Il P.I. individua, nell'ambito del territorio agricolo:
 - a) gli edifici con valore storico-ambientale;
 - b) gli ambiti degli allevamenti intensivi esistenti e le corrispondenti fasce di rispetto;
 - c) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione;
 - d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola. Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo a seguito di analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi.
 - e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.
 - f) le destinazioni d'uso compatibili degli edifici con valore storico-ambientale;
 - g) le disposizioni sulle distanze minime e sulle altezze massime delle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti;
3. Il P.I. sulla base di analisi più approfondite, disciplina le seguenti tipologie:
 - nuclei di interesse storico, assimilabili ai centri storici;
 - nuclei con presenza di aziende agricole e annessi, o comunque rurali;
 - nuclei con carattere prevalentemente residenziale.
 - In ogni caso può disegnarne i perimetri, sulla base dei criteri seguenti:
 - non contiguità con i centri abitati;
 - tipicità della distribuzione degli insediamenti;
 - presenza di abitazioni stabili;
 - presenza di collegamenti viari sufficienti.
4. Il P.I. promuove le seguenti azioni:
 - cura dei corsi d'acqua, con particolare riferimento all'assetto e alla sistemazione delle sponde e degli attraversamenti;
 - mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili;
 - mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico – ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo;
 - recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
 - interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;



- la vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive, ecc.) deve essere salvaguardata in quanto elemento caratterizzante il paesaggio.
5. Il P.I., nei territori classificati "montani" consente per i fabbricati crollati, nel rispetto della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria e la destinazione di zona prevista dalle norme di P.I., nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.

Prescrizioni e Vincoli

6. Negli edifici esistenti in zona agricola sono consentiti gli interventi di
- manutenzione ordinaria e straordinaria,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - ristrutturazione edilizia,
 - nonché gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici;
7. Relativamente all'edificabilità in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.
8. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni tipologiche e costruttive:
- rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dai sentieri, dalle strade interpoderali, dai corsi d'acqua;
 - rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
 - tutti gli interventi edilizi devono prevedere anche l'adeguata sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.
9. Relativamente ai vincoli di non edificazione e di destinazione d'uso in zona agricola si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della L.R. 11/2004 e s.m.
10. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Art. 71 bis- Opere di mitigazione a salvaguardia degli abitati di Ronchena-Villapiana (ATO B.3 espansioni 2, 3, 7, 11, 12)

Direttive per la formazione del P.I.

1. il P.I. dovrà individuare, per le zone di espansione 7 e 11, le aree destinate ad operare come bacino alluvionale e di laminazione.
2. Il P.I. dovrà specificare che in dette aree di espansione (ATO B.3 espansioni 2, 3, 7, 11, 12) non sarà possibile realizzare vani interrati a causa della bassa permeabilità del terreno e l'alto livello della falda acquifera.
3. Nella nuova espansione n.11 del presente P.A.T.I. deve essere previsto, ad ulteriore garanzia, un muretto o struttura di protezione sul lato est la cui sommità sia ad una quota non inferiore a quella massima del terreno suddetto, con un franco di almeno 80 cm

Art. 72 - Viabilità di progetto di rilevanza strategica

1. Il P.A.T.I. indica il tracciato della nuova viabilità di rilevanza strategica che interessa il territorio comunale di Lentiai e Mel in linea alle indicazioni del PTCP di Belluno. I tracciati riguardano principalmente la nuova rete viaria alternativa all'attuale tracciato della provinciale in modo tale da sgravare dal traffico veicolare i centri cittadini maggiori. Un nuovo asse viario di rilevante importanza strategica risulta essere il nuovo collegamento con il comune di Santa Giustina realizzabile con un nuovo ponte di attraversamento del fiume Piave.



2. La rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità previste dal P.A.T.I. che interessano la rete viabilistica provinciale costituisce esclusivamente una indicazione sommaria rispetto alla ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti con la Provincia secondo le procedure di legge. La definizione del tracciato stradale a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo delle opere verrà riportata nella tavola 1a e 1b "Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale" del P.A.T.I. congiuntamente alla relativa fascia di rispetto senza che questo comporti variante al P.A.T.I.
3. Non costituiscono variante al P.A.T.I. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovra comunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T.I.
4. Data l'importanza, sotto molti profili, del disegno di una viabilità alternativa consistente in percorsi ciclabili, considerata la vastità dell'intreccio di strade minori nei territori comunali interessati dalle previsioni del P.A.T.I., il P.I. dovrà garantire la possibilità di raggiungere i plessi scolastici mediante un sistema di percorsi ciclabili che consentano di raggiungere, quanto più possibile, tali plessi anche dalle frazioni.
5. Relativamente alla viabilità principale di progetto in fase di progettazione dovranno essere effettuate le opportune valutazioni sugli eventuali impatti delle opere, in particolare sul sito della rete Natura 2000 localizzato in corrispondenza del fiume Piave, valutando, qualora necessario, l'inserimento di elementi di mitigazione acustici (barriere fonoassorbenti verdi, rilevati, ecc.). Per quanto riguarda la componente umana dovranno essere fatte delle analisi più dettagliate e con maggior dati oggettivi sullo stato attuale e di progetto. In particolare dovranno essere monitorati gli incidenti stradali nelle diverse tratte in modo tale da mettere in risalto le zone maggiormente pericolose. La nuova viabilità dovrà garantire una maggior sicurezza del cittadino, avendo come obiettivo la diminuzione degli incidenti sia tra auto che nei confronti dei pedoni. Dovranno inoltre essere recepite le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale come integrato in sede istruttoria. In particolare per il tratto di via Tempietto dovranno essere predisposte delle barriere per limitare la diffusione del rumore nei punti in cui la nuova viabilità è più prossima alle abitazioni sempre che gli studi e le valutazioni di cui all'inizio di questo punto non consentano di giudicare tale misura non necessaria; per il tratto in zona Campo San Piero dovranno essere studiate opportune misure di mitigazione in modo tale da ridurre il più possibile il disturbo verso la componente ambientale (flora e fauna) e dovranno essere garantiti dei corridoi di passaggio per la fauna.

Prescrizioni e Vincoli

6. Nella progettazione definitiva della viabilità dovrà essere prevista:
 - la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

Art. 72 bis – Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma

1. Il P.A.T.I. individua due aree, indicate in Tav. n. 4.1 con apposita simbologia, con criticità legate alla viabilità da assoggettare ad accordo di programma secondo quanto previsto dal precedente art. 10-bis delle NT:
 - a) area afferente la nuova tangenziale in Comune di Mel
 - b) area afferente la nuova viabilità tra le località Cesana e Villapiana in Comune di Lentiai.
2. Le aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006



COMUNE DI LENTIAI



COMUNE DI MEL

NORME DI ATTUAZIONE
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale





TITOLO IV – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Art. 73 Parametri e limiti per gli Ambiti Territoriali Omogenei

1. Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale strategico, il P.A.T.I. suddivide il territorio in ambiti definiti sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico, funzionale ed insediativo, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), che si articolano in:
 - a) ATO di tipo Ambientale – fluviali fluviale (ATO A);
 - b) ATO di tipo Insediativo di fondovalle (ATO B);
 - c) ATO di tipo Paesaggistico collinari collinare (ATO C);
 - d) ATO di tipo Ambientale montani montano (ATO D).Gli ATO si suddividono in n.16 sub ATO;
2. La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO e sub ATO) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III CAPO IV.
3. Tale disciplina è presente in forma di schede per ogni singolo sub ATO al successivo art. 75, comprensiva dei parametri teorici di dimensionamento formulati sulla base di previsioni decennali.
4. Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è valutato secondo la seguente ipotesi:
 - per la residenza a Lentiai è di m.³ 111.672 di cui 30.100 già previsti dal PRG;
 - per la residenza a Mel è di m.³ 320.789 di cui 200.063 già previsti dal PRG;
 - per le nuove attività produttive, commerciali, direzionali ed agro-produttive, di mq. 55.000 a Lentiai
 - per le nuove attività produttive, commerciali, direzionali ed agro-produttive, di mq. 160.260 a Mel
5. Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal PRG vigente, escludendo quella legata a Piani Urbanistici Attuativi o Progetti i cui relativi lavori siano iniziati.
6. Per la residenza, in particolare:
 - il P.I. potrà prevedere trasferimenti di volumetria tra singoli sub ATO, anche tra i due Comuni, di una quantità non maggiore del 15% della volumetria assegnata al sub ATO di destinazione, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo.
 - in aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal P.A.T.I., sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e delle zone agricole) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.
7. Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti:
 - in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo definito dal P.A.T.I., il PI può definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.
8. Il P.A.T.I., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso. Le attrezzature ed i servizi riguardano in particolare:
 - a. l'istruzione;
 - b. l'assistenza, i servizi sociali e sanitari;
 - c. la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;



- d. le attività culturali, associative e politiche;
 - e. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche;
 - f. gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g. il parcheggio, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
 - h. gli elementi di riqualificazione urbana.
9. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori a:
- a. relativamente alla residenza mq 30 per abitante teorico;
 - b. relativamente all'industria e artigianato, mq 10 ogni 100 mq di superficie territoriale delle singole zone;
 - c. relativamente al commercio e direzionale, mq 100 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento;
 - d. relativamente al turismo, mq 15 ogni 100 m³, oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.
10. Il P.A.T.I. articola e differenzia le dotazioni minime di cui al comma precedente in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun sub ATO. La quantità di standard totale definita per ciascun sub ATO dal ha valore prescrittivo e va intesa come dotazione minima.

Art. 74 Superficie Agricola trasformabile

1. Il P.A.T.I. determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, in conformità all'art. 13, comma 1, lettera f) della LR 11/04:

Lentiai

- Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2011: 891 ettari
- Superficie Territoriale Comunale (STC): 3.771 ettari
- Rapporto SAU/STC = 24 % se rapporto > a 19,2% coeff. Trasf.=1,3%
- Superficie boscata comunale rilevata al 2011 (Dgr n. 3650 del 25/11/2008): 2.335 ettari
- Quota superficie boscata addizionabile alla SAU: 3,8%
- **Zona agricola massima trasformabile = 12,74 ettari + 20% (2,5) = 15,29 ettari**

Mel

- Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rilevata al 2011: 2.345 ettari
- Superficie Territoriale Comunale (STC): 8.587 ettari
- Rapporto SAU/STC = 27 % se rapporto > a 19,2% coeff. Trasf.=1,3%
- Superficie boscata comunale rilevata al 2011 (Dgr n. 3650 del 25/11/2008): 5.451 ettari
- Quota superficie boscata addizionabile alla SAU: 3,8%
- **Zona agricola massima trasformabile = 33,18 ettari + 20% (6,6) = 39,82 ettari**

2. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T.I. dovrà essere monitorato, predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU;



3. In sede di P.I. la quantità massima di zona agricola trasformabile, di cui al comma precedente, potrà subire un incremento massimo del 10% per la realizzazione di servizi pubblici ovvero per la localizzazione del credito edilizio maturato ai sensi del precedente articolo, secondo quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. 3650 del 25 novembre 2008.
4. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e ss.mm.ii.
5. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al presente articolo, senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.
6. Dalla quantità S.A.U. trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.

Art. 74 bis – Note sulla pianificazione urbanistica in rapporto alla normativa in materia di Protezione Civile

1. Ai sensi della L.R. 11/ 2001 le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani comunali di Protezione Civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale. Le Amministrazioni comunali, in fase di programmazione dei propri strumenti urbanistici, dovranno in particolare tenere conto delle aree indicate come "a rischio" nei Piani di Protezione Civile e, secondo i principi ispiratori della materia, tendere, in tali aree, alla riduzione del rischio esistente o, dove questo non sia possibile, ad evitarne almeno un ulteriore aggravio.

Direttive per la formazione del P.I.:


2. La successiva pianificazione urbanistica dovrà tenere conto dei rischi del territorio e dei contenuti dei piani di Protezione Civile, soprattutto riguardo le aree e le superfici destinate, in caso di emergenza, al ricovero della popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero sufficienti ad accogliere la popolazione dei Comuni e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Inoltre, nelle aree a destinazione industriale, si dovrà tendere a ridurre il rischio e migliorare la sicurezza attraverso una attenta pianificazione dell'assetto urbanistico delle aree stesse e delle vie d'esodo, in funzione di una migliore gestione delle emergenze.
3. Il P.I. dovrà considerare il ruolo multifunzionale delle aree individuate nei Piani di Protezione Civile per la gestione delle emergenze, consentendo, per esse, una destinazione di utilizzo compatibile con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della Protezione Civile e individua opportuni interventi per incrementare l'efficacia ed efficienza (es. dotazione di sottoservizi).
4. Il P.I. dovrà prevedere la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di Protezione Civile.



Art. 75 Disciplina per ogni singola sub ATO

ATO A.1. Ambito ambientale fluviale

Greto del fiume Piave



ATO n. A.1 – Inquadramento PATI



ATO n. A.1 - Ortofoto

1. Descrizione

Si colloca nel Comune di Mel.


Si immerge in buona parte nello spazio assegnato all'alveo del fiume Piave e si estende dal confine settentrionale del Comune fino a quella fascia di territorio più densamente abitata. Per la parte non occupata dall'alveo è segnato prevalentemente da caratteri paesaggistici, sostanzialmente piani che scivolano verso il Piave a volte con leggere scarpate o con salti di quota più decisi e a volte con graduale passaggio dall'erba alla ghiaia.

È previsto che in tale ambito si intervenga secondo le direttive del piano strategico del Piave investendo in strutture legate all'aspetto ricreativo.




2. Dimensionamento

A.T.O. A.1	Ambito ambientale fluviale				246 ha
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti	Abitanti insediabili	Totale abitanti			
-	-	-			

**ATO A.2. Ambito ambientale fluviale***Territorio a nord di Farra e il greto del fiume Piave*

ATO n. A.2 – Inquadramento PATI



ATO n. A.2 - Ortofoto

1. Descrizione


Si discosta di poco nella descrizione dall' ATO A.1 collocandosi immediatamente a sud di questo ma ad una quota altimetrica maggiore e quindi separato da una scarpata al greto del fiume Piave. È stato disegnato in ragione del fatto che, a differenza dell'ATO A.1 vi si "trovano gallerie verdi" (filari e siepi di notevole bellezza) e alcuni edifici, ancorché isolati e immersi nel paesaggio, con destinazione d'uso residenziale. Questi fabbricati segnano con i loro piccoli locali accessori un certo modo soprattutto veneto di insediarsi nel territorio: dicono di un certo modo di usare lo spazio che oggi è diventato in qualche misura tipico e che si mostra perfino caratterizzante e per questo tollerabile quando si deve considerare per dimensioni e tipologia risultato di un pezzo di storia ancorché talvolta non edificante.

È previsto che in tale ambito si intervenga secondo le direttive del piano strategico del Piave investendo in strutture legate all'aspetto ricreativo, salvaguardando la possibilità di promuovere interventi edilizi sui fabbricati esistenti e sulle immediate vicinanze secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche di Piano.



2. Dimensionamento

A.T.O. A.2	Ambito ambientale fluviale			160 ha	
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 30	Abitanti insediabili -		Totale abitanti 30		

**ATO A.3. Ambito ambientale fluviale***Territorio compreso tra Nave e Bardies*

ATO n. A.3 – Inquadramento PATI



ATO n. A.3 - Ortofoto

1. Descrizione

Prosegue il disegno dell'ATO A.1 fino a raggiungere il confine ovest del comune di Mel là dove si appoggia sul confine del comune di Lentiai percorrendo il resto del confine settentrionale del comune e immergendosi in parte ancora una volta nell'alveo del fiume Piave. Qui, superata la strettoia alla foce del torrente Terche dove si precipitano la parte occidentale del centro di Mel di più recente insediamento e il più vecchio agglomerato di Nave, gli spazi sono generalmente più aperti, trovando collocazione anche strutture per lo sport come il tiro al piattello. Si tratta di una zona che si caratterizza per valori paesaggistici legati al greto del Fiume Piave e quindi non presenta nessuno spazio destinato alla residenza.

È previsto che si sostengano attività legate allo sfruttamento del fiume Piave come risorsa turistica e alla valorizzazione del fiume e degli spazi ad esso collegati. Un'opera significativa viene disegnata indicativamente proprio là dove l'ATO si stringe nelle vicinanze del torrente Terche: si tratta di un ponte che attraverserà il Piave per collegare l'altra sponda e quindi tutto il bacino della destra Piave, un'opera destinata a segnare un cambiamento significativo per il territorio di Mel e per la mobilità tutta di tutta la provincia aprendo collegamenti con la zona industriale di Mel che può spostarsi agevolmente sull'arteria stradale della destra Piave e di qui collegarsi con l'Agordino e più velocemente con il Feltrino, potendo contare sulla sinistra Piave ancora per il collegamento con la rete autostradale e dalla parte opposta con l'Alto Trevigiano anche con la futura Pedemontana




2. Dimensionamento

A.T.O. A.3	Ambito ambientale fluviale			252 ha	
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti -	Abitanti insediabili -		Totale abitanti -		



ATO B.1. Ambito insediativo di fondovalle

Località: Mel, Pagogna, Farra, Gus e Marcador



ATO n. B.1 – Inquadramento PATI



ATO n. B.1 - Ortofoto

1. Descrizione

Si tratta del primo ambito propriamente abitato, anzi più densamente abitato della fascia che attraversa i due comuni e che nella rappresentazione dell'intero territorio comunale viene colorata di giallo in anteposizione rispetto alla fascia grigia che percorre il confine con il fiume Piave, alla fascia verde chiaro che prelude alla parte propriamente montuosa e alla parte montuosa di colore verde scuro. Siamo nel comune di Mel e l'ATO comprende tutti gli agglomerati urbani di quello che viene definito "Primo comparto" che gravitano sull'asse stradale che, collegando Belluno con Feltre e con il Trevigiano attraversa i due comuni. Si tratta della zona più ricca sotto tutti gli aspetti: venendo da est si incontrano zone artigianali (Farra) e numerose zone residenziali con centri storici compreso la sede del municipio che rimane alta a dominare il passaggio della strada. Vi si prospettano numerosi ampliamenti in parte già previsti dallo strumento urbanistico vigente, in parte invece proposti con le direttrici di questo piano urbanistico. Più o meno (per ogni maggior dettaglio si rimanda al dimensionamento del piano) gli ampliamenti proposti ora sono pari per dimensione e quindi per possibilità edificatoria, a quelli già approvati. Le dimensioni contenute dei centri fanno sì che il carico urbanistico di aree pur estese sia dal passaggio della strada statale ha permesso al centro di non subire danni di rilievo ma ha prodotto in qualche modo un disinteresse per il centro che, unito alla "disgraziata" posizione baricentrica tra Feltre e Belluno, ha contribuito a dettare le condizioni di un progressivo abbandono. Oggi si confida in un ripopolamento della "periferia" che possa suggerire un maggior utilizzo degli spazi del centro per il terziario e anche per il commercio. Sempre nell'ATO n. B.1 è prevista la realizzazione di una struttura per un'area a sport e servizi di tipo agonistico (pista Kart) che risulta essere un'importante intervento strategico per tutta la Valbelluna e non solo per il territorio di Mel e Lentiai.




2. Dimensionamento

A.T.O. B.1	Ambito insediativo di fondovalle				580 ha
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici	
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	105.620	30 mq / abitante	21.810
	Previsione agg. PATI	mc.	73.236	30 mq / abitante	10.980
	Totale	mc.	178.856	30 mq / abitante	32.790
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	44.860	10 mq / 100 mq	4.486
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	44.860	10 mq / 100 mq	4.486
Commerciale Direzionale	Previsione agg. PATI	mq.	47.760	100 mq / 100 mq	47.760
Abitanti esistenti 2.681	Abitanti insediabili 1.093	Totale abitanti 3.774			



ATO B.2 Ambito insediativo di fondovalle

Località: Campo San Piero, Bardies



ATO n. B.2 – Inquadramento PATI



ATO n. B.2 - Ortofoto

1. Descrizione

L'area, segnata in giallo nel disegno e quindi parte dell'ambito insediativo vallivo, si pone in continuità con l'ATO B.1 andando a coprire il resto di questa tipologia di ATO per il comune di Mel. Si snoda lungo la strada provinciale, differisce dall'ATO appena descritta per la minore densità abitativa e per la maggiore presenza di attività produttive sia industriali che artigianali che si concentrano a nord di Campo San Piero e che andrebbero a cogliere i vantaggi della nuova viabilità appena disegnata con il nuovo ponte sul Piave.

Si attraversano gli agglomerati di Campo San Piero e Bardies, immediatamente dopo il quale si entra nel comune di Lentiai, ma questo ATO vede la presenza del nuovo disegno della tangenziale di Mel che proseguendo il nuovo disegno che percorre l'ATO B.1 (dove si discosta in vero di poco dall'attuale percorso) sceglie di proseguire pressoché dritta servendo meglio la zona produttiva e andando a collegarsi con la costruenda tangenziale di Lentiai. Si tratta di una modifica significativa per gli abitati di Bardies ma soprattutto di Campo San Piero che si troverebbero nella nuova condizioni di paesi non tagliati da un'arteria stradale trafficata e che proprio in virtù di questo cambiamento percepiranno un aumento della qualità dell'abitare.




2. Dimensionamento

A.T.O. B.2	Ambito insediativo di fondovalle				265 ha
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici	
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	32.830	30 mq / abitante	6.510
	Previsione agg. PATI	mc.	10.900	30 mq / abitante	1.650
	Totale	mc.	43.730	30 mq / abitante	8.160
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	63.000	10 mq / 100 mq	6.300
	Previsione agg. PATI	mq.	112.500	10 mq / 100 mq	11.250
	Totale	mq.	175.500	10 mq / 100 mq	17.550
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 364	Abitanti insediabili 272		Totale abitanti 636		



ATO C.1. Ambito paesaggistico collinare

Località: Zottier, Pellegai e Samprogno



ATO n. C.1 – Inquadramento PATI



ATO n. C.1 - Ortofoto

1. Descrizione

Si trova nella fascia immediatamente precedente la zona montuosa, confina ad est con il comune di Trichiana e a sud con un corso d'acqua minore che costituisce un segno fisico importante. È il primo ambito di questo raggruppamento più ampio di ambiti territoriali omogenei che raccoglie 3 ambiti nel comune di Mel e che è stato definito ambito paesaggistico collinare.


Tutto questo raggruppamento presenta una minore densità abitativa rispetto a quella caratterizzante l'ambito insediativo vallivo; troviamo piccoli agglomerati quali Zottier, Pellegai e Samprogno, sviluppati lungo ed attorno alla viabilità interna, quella viabilità che serve questi nuclei più interni staccandosi dalla provinciale ad ovest e riagganciandola ad est, e da cui si diramano percorsi minori che servono l'edificato sparso, composto di case isolate disperse in grandi porzioni di verde a volte coltivato, a volte incolto ma comunque curato per la presenza importante dell'uomo. La zona, trovandosi ai piedi della montagna, assume caratteri collinari, in particolare troviamo linee e curve ancora abbastanza dolci, piccole vallette e collinette che movimentano l'intera area. È previsto che si dia la possibilità di piccoli ampliamenti dei centri abitati che vi si trovano e si dia altresì e prioritariamente la possibilità di intervenire sull'edificato esistente promuovendo interventi di riqualificazione e ristrutturazione anche urbanistica, anche con incentivi sul fronte della volumetria.

Si ritiene infatti che tali centri minori abbiano ancora le caratteristiche per poter dare accoglienza ad una domanda abitativa soprattutto in relazione ai rapporti familiari, permettendo al contempo la possibilità dei giovani di stare accanto ai vecchi con tutta una serie di ricadute positive anche sotto l'aspetto sociale sia in ordine ai rapporti, sia in ordine alla spesa pubblica relativa al trasporto degli anziani, alla loro assistenza domiciliare e presso strutture socio assistenziali.



2. Dimensionamento

A.T.O. C.1	Ambito paesaggistico collinare				375 ha
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici	
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	3.650	30 mq / abitante	720
	Previsione agg. PATI	mc.	30.245	30 mq / abitante	4.530
	Totale	mc.	33.895	30 mq / abitante	5.250
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 619	Abitanti insediabili 175		Totale abitanti 794		

**ATO C.2 Ambito paesaggistico collinare***Località: Conzago, Campo e Carve*

ATO n. C.2 – Inquadramento PATI



ATO n. C.2 - Ortofoto

1. Descrizione

Più ampio del precedente, si colloca a fianco dello stesso, abbondantemente sotto la linea della viabilità principale incuneandosi in qualche misura ai piedi della zona più propriamente montuosa.

La morfologia del costruito è la stessa dell'ATO C.1, troviamo lungo le strade i piccoli centri di Conzago, Campo e il più importante centro di Carve caratterizzato dalla monumentale chiesa, attorno ai quali vi sono ampi spazi verdi con prati, boschi, colline e pianori; spazi nei quali troviamo edificato puntuale isolato. La zona sale di quota man mano che si va verso sud, le forme dolci della collina iniziano ad inasprirsi leggermente, troviamo colline più importanti e valli più pronunciate. Proprio in virtù di queste caratteristiche la zona è stata scelta per costruire quello che oggi è tra i più importanti luoghi di interesse storico presenti in zona: il castello di Zumelle. Arrampicate su di uno sperone per metà molto scosceso e per metà circondato da un fossato, le rovine del castello, recentemente valorizzate da un attento restauro si trovano nel cuore dei tortuosi saliscendi della zona collinare più interna. Anche per l'ATO C.2 valgono le considerazioni di carattere generale elencate nella descrizione dell'ATO precedente.




2. Dimensionamento

A.T.O. C.2	Ambito paesaggistico collinare				954 ha
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	17.487	30 mq / abitante	3.540
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	17.487	30 mq / abitante	3.540
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 917	Abitanti insediabili 118		Totale abitanti 1.035		



ATO C.3. Ambito paesaggistico collinare

Località: Tallandino, Tiago e Villa di Villa



ATO n. C.3 – Inquadramento PATI



ATO n. C.3 - Ortofoto

1. Descrizione

Ultima area pre-montana nel territorio di Mel, confina ad ovest con Lentiai, ed è compresa tra il torrente Rimonta e il torrente Terche. Troviamo qui riproposta la concentrazione dell'abitato in pochi centri lungo le vie stradali: Tallandino, Tiago e Villa di Villa, maggiore per dimensioni ed importanza, ma si ripropongono le case isolate tra spazi verdi e paesaggio movimentato da colline.




2. Dimensionamento

A.T.O. C.3	Ambito paesaggistico collinare				585 ha
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	16.640	30 mq / abitante	3.300
	Previsione agg. PATI	mc.	6.345	30 mq / abitante	960
	Totale	mc.	22.985	30 mq / abitante	4.260
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 1.623	Abitanti insediabili 142		Totale abitanti 1.765		



ATO D.1. Ambito ambientale montano

Località: territorio a nord del Comune di Cison di Valmarino, Passo San Boldo



ATO n. D.1 – Inquadramento PATI



ATO n. D.1 - Ortofoto

1. Descrizione

È una delle due grandi aree montane che costituiscono l'ambito ambientale montano nel comune di Mel. In esso troviamo aree montuose di interesse ambientale dominate dalla vegetazione: prati, e, soprattutto in quota (si arriva ad altezze oltre 1350 metri), boschi di faggi, carpini, abeti, pini, frassini e betulle ricoprono valli e monti e ospitano diverse specie animali quali caprioli, cervi, tassi, volpi, lepri e poiane. La zona è scarsamente abitata, per lo più il territorio è attraversato da alcuni tragitti percorribili in macchina, alcuni sterrati, spesso collegamenti che portano ad abitazioni abbandonate o utilizzate stagionalmente (le cosiddette casere). Importante è il valico all'estremo est del comune: il passo San Boldo, tra Trichiana, Mel e Cison di Valmarino (TV): si tratta di un accesso per la Valmareno costruito negli anni della prima guerra mondiale.




2. Dimensionamento

A.T.O. D.1		Ambito ambientale montano			2.200 ha	
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	23.836	30 mq / abitante	4.740	
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-	
	Totale	mc.	23.836	30 mq / abitante	4.740	
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-	
Abitanti esistenti 51	Abitanti insediabili 158		Totale abitanti 209			



ATO D.2. Ambito ambientale montano

Località: Praderadego, Rifugio Boz, Cordellon



ATO n. D.2 – Inquadramento PATI



ATO n. D.2 - Ortofoto

1. Descrizione


Più grande della precedente si colloca ad ovest di essa e confina con Lentiai ad ovest e la provincia di Treviso a sud. Non insistono grandi centri urbani, ma piccoli e modesti borghi che risultano essere insieme a diversi rifugi (Boz) e bivacchi gli unici punti di riferimento per soste lungo i boschi delle Prealpi Bellunesi nel territorio di Mel. Il territorio è ricoperto prevalentemente da boschi e per la sua bellezza risulta essere frequentato da molti escursionisti: la presenza di numerosi percorsi a cavallo e i per le attività sportive testimoniano l'interesse per la attività legate al tempo libero in quest'area. A confermare quanto detto precedentemente è necessario ricordare per il campeggio Scout lungo il torrente Rimonta nella località denominata Scarlir.

Nell' Ato D.2 si colloca un geosito di particolare pregio paesaggistico e ambientale denominato Volt di Val d'Arc



2. Dimensionamento

A.T.O. D.2		Ambito ambientale montano			2.967 ha	
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-	
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-	
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-	
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-	
Abitanti esistenti 20	Abitanti insediabili -		Totale abitanti 20			

**ATO A.4 Ambito ambientale fluviale***Territorio a nord di Lentiai e Cesana*

ATO n. A.4 – Inquadramento PATI



ATO n. A.4 - Ortofoto

1. Descrizione

Si colloca nel Comune di Lentiai.

Si immerge in buona parte nello spazio assegnato all'alveo del fiume Piave e si estende dal confine settentrionale del Comune fino a quella fascia di territorio più densamente abitata chiusa così tra il confine comunale ad est e il passaggio che introduce al ponte di Busche e che porta la statale al di là del fiume Piave. Per la parte non occupata dall'alveo è segnato prevalentemente da caratteri paesaggistici, sostanzialmente piani che scivolano verso il Piave a volte con leggere scarpate o con salti di quota più decisi e a volte con graduale passaggio dall'erba alla ghiaia.

In corrispondenza del lago artificiale di Busche si apre ad una vegetazione caratteristica.

È previsto che in tale ambito si intervenga secondo le direttive del piano strategico del Piave investendo in strutture legate all'aspetto ricreativo.




2. Dimensionamento

A.T.O. A.4	Ambito ambientale fluviale				231 ha
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici	
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti	Abitanti insediabili		Totale abitanti		
-	-		-		



ATO A.5 Ambito ambientale fluviale

Territorio compreso tra il fiume Piave e la Strada Provinciale 1 Bis



ATO n. A.5 – Inquadramento PATI



ATO n. A.5 - Ortofoto

1. Descrizione

Si svolge tra il passaggio che porta a Busche a il confine a sud del comune di Lentiai fin dove il confine ovest accompagna la discesa del Piave verso la provincia di Treviso. Rimane molto stretta come fascia che presenta addirittura una strozzatura poco sopra Molinello in linea con l'abitato di Stabie. L'ambito è occupato in buona parte dall'ambito per l'istituzione di riserve naturali di interesse comunale che trova la sua più apprezzabile larghezza nella parte più alta, dietro la zona industriale.

Il carattere paesaggistico e naturale la fanno da padrone, l'edificazione non solo a scopo residenziale ma in ogni sua forma è pressoché inesistente essendo per la maggior parte occupato l'ambito dall'alveo del fiume che rimane in molta parte contenuto dallo snodarsi della strada statale che proprio per la mancanza pressoché totale di edifici e il contenuto numero di innesti stradali diventa arteria stradale percorsa spesso a grande velocità.




2. Dimensionamento

A.T.O. A.5	Ambito ambientale fluviale				218 ha
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti	Abitanti insediabili		Totale abitanti		
-	-		-		

**ATO B.3 Ambito insediativo di fondovalle**

Località: Lentiai, Villapiana e Ronchena



ATO n. B.3 – Inquadramento PATI



ATO n. B.3 - Ortofoto

1. Descrizione

Contiene in qualche modo tutto l'edificato del comune di Lentiai, tutto l'edificato di rilievo, residenziale, commerciale, industriale ed artigianale. La conformazione diversa dal comune di Mel porta il territorio a concentrarsi sulla provinciale perché qui la montagna sale con maggiore spunto. Si tratta quindi dell'ambito che raccoglie il centro municipale e gli altri centri più densamente abitati come quello di Villapiana e Ronchena, che contiene le zone industriali e artigianali. Vi si prevedono le linee preferenziali di sviluppo insediativo in parte già conteggiati nel PRG vigente ed in parte proposti con il presente piano. Significativa è la proposta di prolungare la tangenziale di Lentiai lambendo con il nuovo disegno l'ambito A.4 e quindi la zona più propriamente paesaggistica fino ad innestarsi sulla statale con il disegno di una nuova rotonda che finalmente consenta di dismettere gli incroci a baionetta che si sono già dimostrati molto pericolosi e che allo stato attuale di fatto impediscono a chicchessia di raggiungere la zona industriale di Cesana senza raggiungere la rotonda di Busche che si trova fuori dal Comune per poi ritornare indietro ed imboccare il tratto di statale che volge a sud.

Per quanto riguarda nello specifico le espansioni 15 e 16 e le espansioni 7 ed 11 del presente A.T.O. si dovrà fare preciso riferimento ai contenuti dell'elaborato b 6 1 "studio di compatibilità idraulica con specifico riferimento a due aree particolari in ATO sub 3 e alle aree soggette a ristagno a bassa permeabilità".




2. Dimensionamento

A.T.O. B.3		Ambito insediativo di fondovalle				347 ha
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	28.921	30 mq / abitante	6.870	
	Previsione agg. PATI	mc.	71.025	30 mq / abitante	9.600	
	Totale	mc.	99.946	30 mq / abitante	16.470	
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	26.461	10 mq / 100 mq	2.646	
	Previsione agg. PATI	mq.	55.040	10 mq / 100 mq	5.504	
	Totale	mq.	81.501	10 mq / 100 mq	8.150	
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-	
Abitanti esistenti 2.581	Abitanti insediabili 548		Totale abitanti 3.129			



ATO C.4. Ambito paesaggistico collinare

Località: Stabie, Canai e Colderù



ATO n. C.4 – Inquadramento PATI



ATO n. C.4 - Ortofoto

1. Descrizione

Copre l'intera fascia collinare del comune di Lentiai.

Contiene gli abitati di Stabie, Canai e Colderù che sono quelli di estensione maggiore. La viabilità è prevalentemente di montagna ancorché comoda e praticabile di larghezza adeguata per l'incrocio di due vetture. Buona parte del territorio incluso è caratterizzato da valenze paesaggistiche. Il piano non prevede pressoché alcun intervento significativo concentrando l'attenzione sul valore propriamente paesaggistico.




2. Dimensionamento

A.T.O. C.4	Ambito paesaggistico collinare				700 ha
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	1.186	30 mq / abitante	240
	Previsione agg. PATI	mc.	10.540	30 mq / abitante	1.590
	Totale	mc.	11.726	30 mq / abitante	1.830
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 341	Abitanti insediabili 61		Totale abitanti 402		



ATO C.5 Ambito paesaggistico collinare

Località: Marziai



ATO n. C.5 – Inquadramento PATI



ATO n. C.5 - Ortofoto

1. Descrizione

Di dimensioni piccolissime contiene in sostanza il solo abitato di Marziai collocato nella punta sud occidentale del comune di Lentiai là dove la statale si immette nel comune di Vas. Marziai è un consolidato per il quale non si prevedono ampliamenti di zona. Vi si trova una attività impropria. Sostanzialmente il piano non avanza proposte ma mostra attenzione all'aspetto paesaggistico ambientale.




2. Dimensionamento

A.T.O. C.5	Ambito paesaggistico collinare			8 ha	
Carico insediativo aggiuntivo			Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-
Abitanti esistenti 104	Abitanti insediabili -		Totale abitanti 104		



ATO D.3 Ambito ambientale montano

Territorio compreso tra il fiume Piave e il comune di Mel



ATO n. D.3 – Inquadramento PATI



ATO n. D.3 - Ortofoto

1. Descrizione

È l'ambito della montagna lentiaiese.

Molto esteso, si incunea tra i comuni di Vas e Miane. Vi si trovano aree montuose di interesse ambientale dominate dalla vegetazione: prati, e, soprattutto in quota, boschi di faggi, carpini, abeti, pini, frassini e betulle ricoprono valli e monti e ospitano diverse specie animali quali caprioli, cervi, tassi, volpi, lepri e poiane. La zona è pressoché non abitata, si trovano numerose "casere" case di montagna dall'architettura tipica con muri in sassi e coperture in coppi o lamiera ondulata.

Per lo più il territorio è attraversato da percorsi pedonali e a cavallo che passano lungo Pian di Cultura, Col dei Piatti e lungo il Monte Garda



2. Dimensionamento

A.T.O. D.3		Ambito ambientale montano			2.266 ha	
Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici		
Residenziale	Residuo P.R.G.	mc.	-	30 mq / abitante	-	
	Previsione agg. PATI	mc.	-	30 mq / abitante	-	
	Totale	mc.	-	30 mq / abitante	-	
Artigianale Produttivo	Residuo P.R.G.	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Previsione agg. PATI	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
	Totale	mq.	-	10 mq / 100 mq	-	
Commerciale Direzionale	-	mq.	-	100 mq / 100 mq	-	
Abitanti esistenti 32	Abitanti insediabili -		Totale abitanti 32			

**PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI****TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 76 - Norme transitorie**

1. Con l'approvazione del P.A.T.I. i previgenti P.R.G. assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili. Il rapporto tra i P.R.G. ed il P.A.T.I. è così definito:
 - *Compatibilità*: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono compatibili con il P.A.T.I. sia perché attuano quanto previsto sia perché in ogni caso non ne impediscono la futura attuazione.
 - *Compatibilità condizionata*: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono compatibili con il P.A.T.I. ma l'attuazione degli interventi deve essere preceduta da una progettazione urbanistica di dettaglio mediante P.I. e P.U.A. che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali. Fino all'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T.I., sugli immobili ricadenti in ambiti a compatibilità condizionata sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.
 - *Contrasto*: quando le norme di zona del vigente P.R.G. sono incompatibili con il P.A.T.I. per il tipo di zona o perché la loro attuazione senza le previsioni del P.I. impedirebbe in futuro l'attuazione degli obiettivi generali di piano. Fino all'approvazione del P.I. adeguato al P.A.T.I., sugli immobili ricadenti in ambiti in contrasto sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) comma1 art. 3 DPR 380/2001.
2. Non sono comunque mai edificabili fino all'approvazione del P.I. elaborato secondo la procedura dell'art. 18 della L.R. 11/2004 le aree bianche indicate a viabilità e parcheggi sul vigente P.R.G.
3. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T.I. o dei P.I., ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1404/1968, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui all'art.3 lettera d) D.P.R. 380/2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

Art. 77 – Entrata in vigore del PATI ed efficacia del P.R.G. previgente

1. Ai sensi dell'articolo 48 comma 5 della L.R. 11, il P.R.G. previgente mantiene efficacia fino all'approvazione del P.A.T.I. per le parti non in contrasto; a seguito dell'approvazione del P.A.T.I., il P.R.G. previgente acquista il valore e l'efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.I. stesso.
2. Ai sensi del comma 11 articolo 14 della L.R. 11/2004, l'entrata in vigore del P.A.T.I. comporta decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro attuazione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., modificano automaticamente il P.A.T.I. senza che sia necessario procedere ad una variante, secondo i seguenti criteri e limiti:
 - a) nel caso di opere pubbliche in sintonia con la V.A.S., previa verifica di sostenibilità;
 - b) nel caso di applicazione di norme giuridiche e atti di pianificazione comunque predominanti che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali del P.A.T.I. e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
 - c) nel caso di localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e dalla L.R. 7 novembre 2003, n° 27 - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici d'interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche;



- d) nei casi in cui la capacità di modifica sia prevista da norme regionali e statali e da atti di pianificazione di livello superiore.
4. La variazione o la sostituzione di riferimenti a norme e strumenti di pianificazione di livello superiore al P.A.T.I., riportati nelle presenti N.T., operano automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo, senza necessità di variante, salvo diversa disposizione.
 5. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o quando la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T.I. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Art. 78 - Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 29 LR. 11/2004, dalla data dell'adozione del P.A.T.I., nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 – Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l'approvazione entro un anno dall'adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.
2. Ai sensi del comma 11, art. 14, LR 11/2004, l'approvazione del P.A.T.I., comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alla parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. L'approvazione del P.A.T.I. comporta la decadenza dei permessi di costruire e delle DIA limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano rispettati i termini per la loro ultimazione stabiliti dal provvedimento abilitativo.
4. Fino all'entrata in vigore del P.I. sono fatte salve le capacità edificatorie dei PRG vigenti nei singoli comuni ove compatibili con le previsioni del P.A.T.I.

Art. 79 - Varianti al P.A.T.I.

1. E' obbligatorio il consenso di tutti i comuni partecipanti al P.A.T.I. per le varianti allo stesso riguardanti, anche parzialmente, i seguenti temi:
 - modifiche ai temi delle Invarianti;
 - modifiche ai temi delle Fragilità;
 - modifiche ai temi delle Trasformabilità;
 - modifiche necessarie per adeguamento V.A.S.;
 - modifiche al dimensionamento.
2. Per l'adozione e l'approvazione di tali varianti dovranno essere eseguite le procedure di cui alla LR 11/2004 con la partecipazione dei Comuni del PATI.

Art. 80 - Successive disposizioni legislative

1. L'entrata in vigore di disposizioni legislative o di Piani Territoriali che modifichino o integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti N.T.A., costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati.
2. L'eventuale approvazione di strumenti urbanistici o territoriali sovraordinati, compresi i piani ambientali e paesistici, comporta l'automatica variazione del P.A.T.I., salvo diversa disposizione o necessità di variante di adeguamento.
3. Per quanto non normato dalle presenti N.T. si fa riferimento alle disposizioni statali e regionali, che prevalgono anche nel caso di contrasto con le norme e con le previsioni del P.A.T.I.



Art. 81 – Piano di monitoraggio

1. Per garantire nel tempo sviluppo programmato dal P.A.T.I., e per adottare le eventuali opportune e idonee misure di riequilibrio è previsto il monitoraggio dello stato di attuazione del P.R.C., da effettuarsi con cadenza periodica, almeno triennale.
2. In questo quadro programmatico, i P.I. assumono quindi la funzione di monitoraggio dei contenuti, delle azioni e del dimensionamento del P.A.T.I. I P.I. daranno corso alla urbane, dei fabbisogni e delle previsioni insediative atte a soddisfare tali fabbisogni.
3. I P.I., nei limiti di espansione posti dal P.A.T.I., potranno utilizzare nuovi volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati sia tale da giustificarne la ulteriore implementazione, selezionando le direttrici di espansione che diano la migliore garanzia di sostenibilità e di applicabilità dei principi perequativi.
4. Il procedimento di VAS fa del monitoraggio uno dei momenti fondamentali di gestione del Piano consentendo:
 - la verifica di attuazione delle previsioni di Piano;
 - il controllo della effettiva coerenza degli obiettivi di Piano in fase realizzativa;
 - la corrispondenza degli effetti del Piano agli obiettivi prefissati.

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento agli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è da redigere il Piano di Monitoraggio.

Le attività di monitoraggio sono finalizzate al mantenimento degli impegni previsti e alla verifica diacronica dei risultati conseguenti alle azioni di Piano. L'azione di monitoraggio degli effetti del P.A.T.I. si avvale di "indicatori prestazionali" o "di controllo", in grado cioè di rappresentare una situazione/componente/stato/grado di raggiungimento di un obiettivo.

Nel programma di monitoraggio previsto dal P.A.T.I. gli indicatori mirano a tenere sotto controllo gli effetti del Piano, in stretta relazione con gli obiettivi prioritari definiti dall'Amministrazione e con i risultati prestazionali attesi.

5. Si ritiene che per il monitoraggio possano essere utilizzati, oltre che gli stessi indicatori definiti per la valutazione di sostenibilità delle scelte del P.A.T.I., ulteriori indicatori prestazionali o di controllo specificatamente individuati. Alle tabelle successive si riportano tutti gli indicatori considerati, contenente inoltre i soggetti responsabili del monitoraggio e la tempistica di verifica degli indicatori.
6. Il P.I. verificherà con ARPAV e il MiBACT e con le altre autorità deputate al monitoraggio, la scelta degli indicatori per il monitoraggio del Piano ed eventualmente coinvolgere uno o più degli Enti sopra richiamati nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano. Dovrà porsi particolare attenzione alla necessità di monitorare la tematica relativa al Radon.

Monitoraggio di contesto

Componente	Indicatore	Aggiornamento	Ente
Aria	- Concentrazione di PM 10 - Concentrazione di NOx - Concentrazione di O3	Triennale	ARPAV
Acqua	- Corsi d'acqua principali. IBE, LIM - Carico potenziale trofico azoto - Carico potenziale trofico fosforo	Triennale	ARPAV
Suolo	Uso del suolo	Triennale	Comune
Salute umana	- Radiazioni ionizzanti - Radiazioni non ionizzanti - Rumore	Triennale	ARPAV/Comune



Monitoraggio di Piano

Componente	Indicatore	Aggiornamento	Ente
Rifiuti	- Rifiuti prodotti - Rifiuti destinati a raccolta differenziata - % allacciamenti in fognatura	Annuale	Comune
Demografia	- Numero di abitanti - Stranieri residenti - Tasso di natalità - Tasso di mortalità - Saldo naturale - Saldo sociale	Annuale	Comune
Società	- Numero di abitazioni - Numero di famiglie - Numero di imprese - Occupati	Annuale	regione
Paesaggio	Indice di qualità percettiva	Triennale	Comune
Ambiente	Indice di qualità naturale	Quinquennale	Comune
Territorio	Indice di qualità architettonica ed edilizia	Triennale	Comune

7. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Art. 82 – Prescrizioni per la valutazione dell’incidenza che l’attuazione del piano potrebbe avere sui SIC e le ZPS.

1. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento come previsto dalla direttiva Habitat 92/43/CE, deve contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte
2. Deve essere rispettato ed attuato quanto indicato nel Capitolo 8 dell’Elaborato D2 “Documento di Incidenza Ambientale” del P.T.C.P., concernente “Misure di accompagnamento progettuale previste in sede di screening per sostenere la qualità ambientale”, per quanto concerne le “opere di sostegno ecologico e ambientale” e tali opere devono contenere, comunque, come previsto dalla Direttiva Habitat 42/93/CEE, la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte”.

Art. 82 bis – Prescrizioni per la valutazione dell’incidenza per i progetti e gli interventi facenti riferimento a specifici articoli delle Norme

1. Per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) e per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento ai seguenti articoli delle Norme:
 - art. 37 Ambiti territoriali di importanza paesaggistica
 - art. 39 Rete dei sentieri e dei percorsi
 - art. 42 Rete ecologica e ambientale
 - art. 43 Ambito del greto del Piave
 - art. 45 Ambito del crinale Prealpino



- art. 64 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale e/o produttivo (per l'azione prevista in località San Boldo, Comune di Mel)
- art. 67 Attività produttive in zona impropria
- art. 69 Servizi ed infrastrutture di interesse comune di maggior rilevanza e per il potenziamento delle funzioni turistico ricettive, esistenti e di progetto
- art. 70 Ambito per il progetto del fiume Piave
- art. 71 Tutela ed edificabilità del territorio agricolo
- art. 72 Viabilità di progetto di rilevanza strategica
- art. 72 bis Aree di studio nell'ambito di Accordi di Programma

dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 83 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano.

1. I Comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistici, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
 - a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la diversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo e forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.
2. Non dovranno essere interessati habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del Piano.

Art. 84 – Previsioni del PTRC e del PTCP

Le previsioni del PTRC vigente devono intendersi decadute con l'approvazione del nuovo P.T.R.C., adottato con D.G.R.V. n.372 del 17/02/2009, e della successiva Variante adottata con D.G.R.V. n.427 del 10/04/2013.

Le previsioni del PTRC adottato con DGRV n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il P.A.T.I. e conseguentemente per il P.I., l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 L.R. 11/2004.